Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 147

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di giovedì 16 gennaio 2014

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria . . . . . » 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) . . . . . *Pag.* 9

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 9

Plenaria . . . . . » 10

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . » 87

Plenaria . . . . . » 87

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 94

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 97

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 101

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 129

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 136

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria » 138

Comitato ristretto (Riunione n. 2) . . . . . » 141

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) . . . . . *Pag.* 142
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 142
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57) . . . . . » 143

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 144

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 145
Ufficio di Presidenza . . . . . » 146

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 147

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria . . . . . » 149
Ufficio di Presidenza . . . . . » 150

Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 151

Per l'attuazione del federalismo fiscale:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 153
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 154
Plenaria (3ª pomeridiana) . . . . . » 155
Ufficio di Presidenza . . . . . » 155

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 156

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 157

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare

Il presidente CASINI introduce la procedura informativa.

Il vice ministro Marta DASSÙ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore TONINI *(PD)*, il deputato PORTA *(PD)*, la senatrice MUSSINI *(M5S)*, il presidente CASINI, il senatore ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* e la deputata SPADONI *(M5S)*.

Il vice ministro Marta DASSÙ risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato e dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, il ministro degli affari esteri Emma Bonino, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi e l'ambasciatore Ahmet Üzümcü, direttore generale della Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria: audizione del Ministro degli affari esteri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambasciatore Ahmet Üzümcü, direttore generale della *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW)

Il presidente CICCHITTO svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti LUPI, il ministro degli affari esteri Emma BONINO e Ahmet ÜZÜMCÜ, direttore generale della *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), relazionano sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato GENTILONI SILVERI *(PD)*, la senatrice DE PIETRO *(M5S)*, il deputato PICCHI *(FI-PdL)*, il senatore COMPAGNA *(NCD)*, il deputato ROSSI *(PI)* e il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)*.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti LUPI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene ulteriormente il deputato PIRAS *(SEL)*.

Il ministro degli affari esteri Emma BONINO e Ahmet ÜZÜMCÜ, direttore generale della *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 10,30

(sospensione dalle ore 9,20 alle ore 9,40)

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1212 E 965 (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1212 E 965 (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1212) ***Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni***, approvato dalla Camera dei deputati

(965) ***Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano***

– e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati consegnati documenti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La senatrice BISINELLA *(LN-Aut)* ribadisce la richiesta, in precedenza avanzata anche dal senatore Bruno, a nome del suo Gruppo, di valutare l'opportunità di rinviare per un tempo congruo l'esame del provvedimento, per consentire ulteriori approfondimenti in considerazione delle riserve manifestate dagli esperti, ascoltati nel ciclo di audizioni informali.

La PRESIDENTE ritiene opportuno concludere la discussione generale ed eventualmente verificare l'orientamento del Governo circa l'esigenza prospettata dai rappresentanti dei gruppi della Lega Nord e di Forza Italia.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1212, che s'intende assunto quale testo base, alle ore 13 di giovedì 23 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore CAMPANELLA *(M5S)*, intervenendo in discussione generale, ritiene che il disegno di legge non presenti vizi di compatibilità costituzionale. Al contrario, esso appare perfettamente coerente con il sistema costituzionale dei diritti di libertà e con i principi fondamentali, con particolare riferimento al principio di uguaglianza sostanziale. Non condivide le osservazioni di quanti hanno prospettato una possibile violazione del diritto della libertà di manifestazione del pensiero. Semmai, l'equilibrio fra i valori e i diritti costituzionali coinvolti è a tal punto rispettato che appaiono persino ultronee le disposizioni del comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La senatrice BISINELLA *(LN-Aut)*, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario alla proposta di parere avanzata dal relatore, in quanto ritiene che il disegno di legge presenti molteplici profili di incostituzionalità, già adeguatamente segnalati dai senatori Zanettin e Augello nella seduta precedente. Il tema meriterebbe, a suo avviso, una maggiore ponderazione e un più attento bilanciamento fra i valori costituzionali coinvolti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

SULLA VOTAZIONE DEL PARERE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ISTAT

Il senatore CRIMI *(M5S)*, in considerazione dell'esito del parere espresso ieri sulla proposta di nomina del presidente dell'ISTAT, ritiene inopportuno che il Governo trasmetta al Parlamento una nuova proposta di nomina, confermando l'indicazione a favore del professor Padoan, in quanto tale scelta non sarebbe, a suo avviso, rispettosa dell'orientamento manifestato dalla Commissione.

La senatrice LO MORO *(PD)* ritiene opportuno precisare che, con la votazione di ieri, la Commissione ha espresso un parere favorevole sulla nomina, anche se con una maggioranza inferiore ai due terzi. Inoltre, precisa che tutti i senatori del Gruppo del Partito Democratico che fanno parte della Commissione hanno partecipato alle operazioni di voto.

La PRESIDENTE precisa che l'esito della votazione del parere sulla proposta di nomina del presidente dell'ISTAT non consente al Governo di procedere alla nomina perché non è stata raggiunta, seppur di un solo voto, la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, richiesta dalla legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuterà se reiterare la medesima proposta, come accaduto in altre occasioni analoghe, ovvero formularne una diversa.

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Luciano Rossi aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28, a prima firma del senatore Vattuone; il senatore Razzi aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.2, a prima firma della senatrice Pelino; il senatore Castaldi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.11, a firma della senatrice Blundo, nonché all'emendamento 5.0.1, a firma del senatore Pepe; i senatori Caleo, Sollo, Mirabelli, Manassero, Vaccari e Cuomo aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2, a firma del senatore Morgoni; il senatore D'Alì aggiunge la propria firma all'emendamento 11.2, a prima firma del senatore Berger; la senatrice De Monte aggiunge la propria firma all'emendamento 13.2, a firma della senatrice Cantini; il senatore Galimberti aggiunge la propria firma all'emendamento 9.83, a firma del senatore Aracri.

La PRESIDENTE, a seguito delle richieste, avanzate da più senatori, circa le ragioni della dichiarazione di improponibilità degli emendamenti presentati, si riserva di riconsiderare l'ammissibilità delle proposte di modifica che saranno tempestivamente segnalate, confermando peraltro che il criterio di valutazione sarà comunque necessariamente rigoroso.

Il senatore CRIMI *(M5S)* sottoscrive l'emendamento 4.2 e lo ritira.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1213) ***Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***

(9) ***CALDEROLI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6*-bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie***

(260) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici***

(577) ***MALAN ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti***

(659) ***PAGLIARI. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti***

(807) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione***

(891) ***BUEMI ed altri. – Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici***

(946) ***BITONCI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6*-bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci***

(966) ***COMPAGNA ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali***

(1118) ***Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore***, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CRIMI *(M5S)* illustra gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo, in gran parte finalizzati a una totale abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, peraltro dichiarata nel titolo del decreto-legge ma non effettivamente realizzata.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.1, diretto ad assicurare la partecipazione alle competizioni elettorali anche a movimenti o gruppi politici organizzati di qualsiasi natura che non intendano avvalersi delle disposizioni del decreto-legge n. 149 del 2013.

Illustra, quindi, l'emendamento 12.5, con cui si propone che le somme derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario, siano destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

Infine, ulteriori proposte di modifica intervengono sulle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei bilanci e dell'attività di partiti e movimenti politici.

Il senatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 10, con i quali propone di elevare il limite del 5 per cento dei proventi iscritti nel conto economico del partito per le erogazioni e i contributi corrisposti da ciascuna persona fisica. L'obiettivo è quello di non penalizzare i piccoli partiti regionali, che sono finanziati solo mediante i contributi degli elettori: essendo questi di modesta entità, il limite stabilito all'articolo 10 potrebbe essere facilmente superato.

Il senatore ZANETTIN *(FI-PdL XVII)* segnala l'emendamento 11.27, diretto a sopprimere la norma, a suo avviso ingiustificata, che stabilisce un limite massimo per le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative effettuate mediante carte di credito o debito.

Il senatore CAMPANELLA *(M5S)* sottolinea la proposta emendativa con cui si prescrive che, prima di ogni consultazione elettorale, ogni partito o movimento politico consulti i propri iscritti per la formazione delle liste dei candidati.

La senatrice LO MORO *(PD)* segnala, tra gli emendamenti dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, le proposte di innalzamento del limite del 5 per cento per i contributi corrisposti da ciascuna persona fisica e quelle per l'equiparazione fra partiti politici e ONLUS, sotto il profilo del trattamento fiscale delle donazioni e della detrazione dei costi per la partecipazione a scuole o corsi di formazione.

Infine, ricorda che il senatore Sposetti ha presentato emendamenti che configurano un diverso modello di finanziamento ai partiti, proposte già illustrate nel corso della discussione generale.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* comunica di avere presentato emendamenti che corrispondono all'esigenza di prevedere un rito speciale breve nei procedimenti giurisdizionali per fatti che incidono sulla vita dei partiti. Altre proposte di modifica stabiliscono limiti minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie applicate ai partiti che abbiano commesso irregolarità: poiché queste sono calcolate in base alla quota spettante con la destinazione del due per mille dell'IRPEF, potrebbero determinarsi importi irrisori o addirittura nulli.

Il relatore MARAN *(SCpI)* informa di avere presentato alcuni emendamenti per consentire anche alle nuove formazioni politiche di beneficiare delle disposizioni del decreto-legge.

Non essendovi altri interventi, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1213

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1
SPOSETTI, GOTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1*. Il presente decreto-legge stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

2. Un partito politico ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto presso il Parlamento italiano, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere rappresentato in Parlamento o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto almeno il 3 per cento dei voti espressi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, e attraverso quelle dei suoi membri, i valori della Costituzione repubblicana,. con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) aver partecipato alle elezioni del Parlamento nazionale o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento nazionale;

d) non perseguire scopi di lucro.

3. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del proprio statuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere collegata ad un partito politico riconosciuto alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto, come attestato dallo statuto registrato di tale partito;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività, i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua-

glianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

d) non perseguire scopi di lucro.

4. Un partito politico può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica. Il rapporto formale tra un partito politico e la fondazione politica ad esso collegata deve essere dichiarato nello statuto di entrambi. Ciascun partito politico e la fondazione politica ad esso collegata garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito politico, da un lato, e quelle della sua fondazione politica, dall'altro.

5. Lo statuto di partito politico include disposizioni giuridiche e amministrative che disciplinano almeno:

a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico esistente;

b) l'indirizzo della sede;

c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall'ordinamento giuridico;

d) un programma politico scritto che definisce la finalità e gli obiettivi del partito;

e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome della fondazione politica ad esso collegata, se del caso, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) informazioni sulla rappresentanza del partito in relazione a tutti gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale;

h) l'amministrazione e la gestione finanziaria del partito;

i) gli organismi o le persone fisiche-titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitate a stare in giudizio;

j) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come partito politico.

6. Lo statuto di partito politico include disposizioni sulla democrazia interna del partito che disciplinano almeno:

a) l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito e l'elenco dei membri allegato allo statuto;

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti;

c) il funzionamento di un'assemblea generale, in cui deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri;

d) l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina

e revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo,–ma può essere rinnovato;

e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di *quorum*;

f) le regole di trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

g) la procedura di modifica dello statuto.

7. Lo statuto di fondazione politica include disposizioni che disciplinano almeno:

a) il nome della fondazione, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altra fondazione politica esistente;

b) l'indirizzo della sede;

c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall'ordinamento giuridico;

d) una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione;

e) l'adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome del partito politico a cui è direttamente collegata, e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) un elenco degli organi della fondazione, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti;

h) l'amministrazione e la gestione finanziaria della fondazione;

i) gli organismi o le persone fisiche titolari del potere di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell'acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio;

j) la procedura di modifica dello statuto;

k) lo scioglimento dell'entità riconosciuta come fondazione politica.

8. Il Parlamento istituisce un registro per la registrazione dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

9. Per registrare il proprio statuto, la fondazione politica collegata ad un partito politico presenta domanda al Parlamento.

10. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) i documenti che atte stano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui al presente articolo;

b) lo statuto del partito o della fondazione, che comprende, come stabilito dal presente articolo, il programma politico scritto del partito o una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, nonché le rispettive norme e disposizioni sulla *governance* e la democrazia interna del partito.

11. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel registro solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

12. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di registrazione, il Parlamento adotta una decisione corredando la dello statuto del partito o della fondazione, o qualora la domanda non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

13. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione è notificata al Parlamento entro il termine di quattro settimane.

14. L'elenco aggiornato dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, è trasmesso al Parlamento a cadenza annuale.

15. Il Parlamento verifica annualmente che le condizioni e i requisiti minimi di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti dai partiti politici e dalle fondazioni politiche.

16. Su richiesta di un quarto dei membri di una delle Camere, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici presenti in Parlamento, le Camere decidono se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui al comma 2, lettera *b)* per un partito politico e al comma 3, lettera *b)*, per una fondazione politica. Prima di pronunciarsi, il Parlamento sente i rappresentanti del partito politico interessato o della fondazione politica interessata.

17. Qualsiasi persona fisica-o giuridica può, in qualsiasi momento, presentare una richiesta motivata al Parlamento volta a verificare se una o più delle condizioni e dei requisiti di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti.

18. Se il Parlamento ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti di cui al presente articolo non' sono più soddisfatti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 e ai commi 54, 55, 56 e 57.

19. Una fondazione politica decade automaticamente da tale status se il partito politico al quale è collegata è radiato dal registro.

20. Il partito politico e la fondazione politica hanno personalità giuridica, acquisita alla data di registrazione presso il registro.

21. Il partito politico e la fondazione politica godono del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica.

22. Il partito politico e la fondazione politica sono disciplinati dal presente decreto e, ove in esso espressamente previsto, dalle disposizioni dei loro rispettivi statuti.

23. Un partito politico o una fondazione politica decade dal proprio status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica in uno dei seguenti casi:

a) l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico o la fondazione politica;

b) l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico o la fondazione politica in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) un partito politico non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, a seguito di modifiche nella sua composizione o in esito alle elezioni al Parlamento;

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni del presente articolo.

24. Il Parlamento adotta una decisione relativa all'estinzione dello status giuridico e la cancellazione dal registro.

25. Quando un partito politico o una fondazione politica si trova in uno dei casi previsti dai commi precedenti, qualsiasi decisione o accordo in corso sul finanziamento statale ricevuto a nonna del presente decreto è revocato o risolto e i fondi dello Stato non utilizzati sono recuperati, compresi quelli non spesi negli anni precedenti.

26. Lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico o della fondazione politica.

27. Un partito politico registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente decreto, rappresentato in seno al Parlamento da almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare domande di contributi.

28. Una fondazione politica collegata a un partito politico ammesso a presentare domanda di finanziamento, che è registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente decreto e che non si trova in una delle situazioni di esclusione, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare proposte.

29. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato non possono superare il 90 per cento delle spese annue rimborsabili di un partito politico e il 95 per cento dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica. I partiti politici possono usare la parte inutilizzata del contributo dello Stato concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione: Gli importi non utilizzati al termine di questi due esercizi finanziari possono essere recuperati.

30. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato un partito politico o una fondazione politica che soddisfa le condizioni di cui al presente decreto, presenta una domanda al Parlamento ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

31. Il partito politico e la fondazione politica devono, al momento della domanda, rispettare gli obblighi di cui al comma 48 e, dalla data di presentazione della domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro

e non essere soggetti a una delle sanzioni previste dai commi 54, 55, 56 e 57.

32. Una fondazione politica correda la domanda del proprio programma di lavoro annuale.

33. Una fondazione politica può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

34. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici e per le fondazioni politiche che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

– il 15 per cento è ripartito in parti uguali;

– l'85 per cento è suddiviso tra i partiti politici beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati e senatori eletti al Parlamento. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche, sulla base del loro collegamento con un partito politico.

35. La ripartizione di cui ai precedenti commi è definita sulla base del numero di parlamentari eletti che sono membri del partito politico alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici o le fondazioni politiche.

36. I partiti politici e le fondazioni politiche possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25.000 euro all'anno e per donatore.

37. I partiti politici e le fondazioni politiche trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale al Parlamento, conformemente al comma 48, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni.

38. Le donazioni ricevute dai partiti politici e dalle fondazioni politiche nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento sono comunicate su base settimanale al Parlamento per iscritto.

39. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12.000 euro accettate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche sono immediatamente comunicate al Parlamento per iscritto.

40. Un partito politico e una fondazione politica non possono accettare:

a) donazioni o contributi anonimi;

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento;

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese.

41. Entro trenta giorni dalla data in cui il partito politico o la fondazione politica ricevono una donazione non consentita in base al presente decreto, essa:

– è restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del donatore, o;

– ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento.

42. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale del partito politico in questione.

43. Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica provenienti dai suoi membri, nonché da partiti politici. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale della fondazione politica e non possono derivare da fondi che un partito politico abbia ricevuto a norma del presente decreto dal bilancio generale dello Stato. L'onere della prova spetta al partito politico interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica ad esso collegata.

44. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a favore di un partito politico o fondazione politica a livello nazionale o transnazionale gode dello stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite ad una ONLUS.

45. I fondi dei partiti politici provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziarie campagne condotte dai partiti politici nel contesto delle- elezioni a cui essi partecipano.

46. Le spese connesse a campagne condotte nell'ambito delle elezioni del Parlamento sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici nel loro bilancio annuale.

47. I fondi delle fondazioni politiche provenienti dal bilancio generale dello Stato o da qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto.

48. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici e le fondazioni politiche presentano al registro e alle competenti autorità nazionali:

a) i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio;

b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci ammali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente abilitato ad effettuare revisioni contabili;

c) l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

49. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici e di fondazioni politiche sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

50. Il controllo è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente.

51. I partiti politici e le fondazioni politiche benefici ari di finanziamenti concessi a norma del presente decreto trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

52. La decisione o l'accordo di concessione del contributo o della sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento e della Corte dei conti, su base documentale e *in loco*, del partito politico che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dello Stato.

53. La Corte dei conti può procedere ai necessari controlli e verifiche *in loco*, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o accordo di concessione del contributo e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche, la corretta attuazione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

54. Se il Parlamento ritiene che un partito politico o una fondazione politica non abbia rispettato i valori su cui si fonda la Costituzione repubblicana, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato, o che un partito politico non abbia rispettato le norme minime in materia di democrazia interna, il partito politico o la fondazione politica in questione possono essere radiati dal registro, decadere dal loro *status* e qualsiasi decisione o accorda in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto può essere revocata o risolto e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

55. Al partito politico o alla fondazione politica possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie secondo una gradazione disposta dalle Camere, in base ai seguenti criteri:

a) in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e dei requisiti fissati, non contemplati dal precedente comma e che non sono il risultato di modifiche della composizione di un partito politico né delle elezioni del Parlamento;

b) in caso di mancata notifica, o se il Parlamento ritiene che il partito politico o la fondazione. politica abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti;

c) qualora uno degli organismi autorizzati dal presente decreto ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato individui inesattezze nei bilanci annuali;

d) in caso di mancata trasmissione al Parlamento dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni;

e) qualora un partito politico o una fondazione politica abbia accettato donazioni non autorizzate o non abbia notificato tali donazioni.

56. Nel fissare l'importo delle sanzioni da applicare a un partito politico o a una fondazione politica, si tiene conto della gravità, della durata e, se pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del tempo trascorso, del dolo o del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per conformarsi alle condizioni e requisiti del presente decreto. Le ammende comminate devono essere efficaci e dissuasive, e non possono superare il 10 per cento del bilancio annuale del partito politico o della fondazione politica in questione corrispondente all'esercizio in cui la sanzione è stata irrogata.

57. Un partito politico o una fondazione politica che, a seguito di un'infrazione, ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status, e le decisioni o gli accordi in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del presente decreto possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

58. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, il Parlamento concede al partito politico o alla fondazione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

59. Se il Parlamento lo ritiene necessario, può sentire il parere di altre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denuncianti.

60. I seguenti dati che figurano nel registro pubblicati su un *sito web* dedicato:

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici e le fondazioni politiche registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisi(me e, successivamente, ogni modifica notificata al Parlamento;

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, e i motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la decisione;

c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e fondazione politica, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dello Stato;

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno, e, per le fondazioni politiche, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro;

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche di valore non superiore a 1.000 euro all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»;

f) i contributi dichiarati dai partiti politici e dalle fondazioni politiche, compresa l'identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a 1.000 euro per anno e per membro, indicati come «contributi di piccola entità»;

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Parlamento;

h) l'assistenza tecnica fornita ai partiti politici;

i) le disposizioni di attuazione del presente decreto;

j) la relazione di valutazione del Parlamento sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate.

61. Dall'elenco dei membri di un partito politico, allegato allo statuto del partito, e aggiornato, il Parlamento pubblica il numero totale dei relativi membri, l'identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione. I partiti politici chiedono automaticamente il consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

62. I partiti politici e le fondazioni politiche fornisco, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della *privacy*, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste e li informano che i loro dati personali possono essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento, dalla Corte dei conti, dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati.

63. Il Parlamento provvede a che i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche e della composizione dei partiti politici.

64. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche.

65. I dati personali possono essere conservati oltre i termini o previsti dal diritto nazionale applicabile se necessario ai fini di procedimenti amministrativi o giudizi ari relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica o alla composizione di un partito politico. Tutti i dati di carattere personale sono distrutti entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

66. I responsabili del trattamento dei dati applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, o da perdita accidentale, alterazioni, diffusione

e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

67. Il garante della protezione dei dati personali è incaricato di sorvegliare e gatantire che il Parlamento rispetti e salvaguardi i diritti fonda..111entali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante della protezione dei dati personali, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento.

68. I partiti politici e le fondazioni politiche, le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente decreto sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto.

69. Il Parlamento stabilisce le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni.

70. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo. Il Parlamento può tuttavia sospendere l'applicazione delle decisioni prese, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

71. Il Parlamento pubblica, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento, una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulle attività finanziate: La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

72. Il Parlamento adotta una decisione che stabilisce le modalità e le procedure di esecuzione del presente decreto, comprese quelle per l'istituzione del registro.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.2

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici). – 1*. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente-decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n.

157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il giudice dispone la confisca delle somme denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.3

CAMPANELLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, FATTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. *(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ai movimenti politici). -1*. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.

2. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite e non effettivamente sostenute per scopi di carattere esclusivamente elettorale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. La Corte dei Conti dispone le opportune verifiche di congruità tra somme percepite dai partiti e quelle effettivamente sostenute per scopi di carattere elettorale, in relazione alla documentazione prodotta dai partiti medesimi a prova delle stesse. In caso di difformità, la Corte dei Conti dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici). – 1.* Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti».

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.5

SPOSETTI

Sopprimere il comma 1.

1.6

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: «e finalità»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14»;

c) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.0.1
De Petris

*Dopo l'***articolo,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali)

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici esiti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale perla quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Ita-

lia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.0.00.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-*ter*.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96)

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

''1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri dei Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.'';

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale»;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano'';

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: ''sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo'' sono sostituite dalle seguenti: ''è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto'';

3) al comma 9, le parole: ''o la relazione della società di revisione'' sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: ''la relazione della società di revisione e'' sono soppresse.

Art. 1-*quater*.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici)

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,- in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-*quinquies*.

(Sanzioni)

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-*sexies*.

(Abrogazioni)

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-*septies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si

provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. AI fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4. 6 e 14.

Art. 2.

2.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

Art. 3.

3.1

BRUNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto».

3.3

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento al partito politico. Può inoltre essere anche allegato in forma grafica».

3.4

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente».

3.5

PAGLIARI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'osservanza» *a* «di diritto», *con le seguenti:* «nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea».

3.6

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, dopo le parole: «nell'osservanza», *inserire le seguenti:* «della Costituzione e».

3.7

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo le parole: «dello Stato di diritto» *inserire le seguenti:* «e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione,».

3.8

PAGLIARI

Al comma 2, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato».

3.9

PAGLIARI, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «il soggetto fornito» *con le seguenti:* «l'organo investito».

3.10

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole:* «è assicurata» *con le seguenti:* «è promossa».

3.11

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, dopo la parola:* «minoranze» *inserire le seguenti:* «ove presenti».

3.12

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2 lettera e)*, dopo la parola* «minoranze» *inserire le seguenti: «strutturate ed organizzate».*

3.13

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le seguenti parole:* «non esecutivi».

3.14

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole:* «e assicurare».

3.15

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2, lettera l)*, sostituire le parole:* «le modalità di selezione delle candidature» *con le seguenti:* «le procedure di scelta della composizione delle liste per le candidature».

3.16

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 2, lettera l)*, sostituire la parola:* «rimodalità» *con la seguente:* «procedure».

3.17

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, PIZZETTI

Al comma 2, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o*-bis*)* le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali».

3.18

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, dopo la lettera o) *aggiungere la seguente:*

«*o*-bis*)* la presenza di almeno il 10% di giovani di età inferiore ai 30 anni, in tutti gli organi statutari non monocratici».

3.19

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. È comunque assicurata la partecipazione alle competizioni elettorali a persone fisiche e giuridiche di qualsiasi natura che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto».

3.20

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

Al comma 3, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

3.21

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 3, sostituire le parole: «clausole di» *con le seguenti:* «disposizioni per».

3.0.1

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, DONNO, DE PIETRO, BATTISTA, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Partecipazione interna)

1. Entro 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciaii, regionali, nazionali od europee, il legale rappresentante del partito politico ovvero del movimento politico provvede all'indizione di elezioni interne per la selezione dei propri candidati, attraverso regolamento da pubblicare sul sito internet del partito politico o del movimento politico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni interne.

3. Il legale rappresentante del partito politico o del movimento politico nomina i componenti del collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni e all'applicazione del regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 vieta in ogni caso la possibilità dì subordinare l'esercizio dell'elettorato in relazione alle elezioni interne all'erogazione di contributi economici.

5. L'organo di partito competente, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, provvede a comunicare ai cittadini le sedi, la data, e le modalità di svolgimento delle elezioni interne, mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito internet del partito politico o del movimento politico».

6. La mancata osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo costituisce causa di incandidabilità per i cittadini proposti alle elezioni di ogni livello».

Art. 4.

4.1

PAGLIARI, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «I partiti politici» *fino a:* «la inoltrano» *con le seguenti:* «Ai fini di cui al comma l dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto, dandone comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,».

4.2

BRUNO

Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 3».

4.3
BRUNO

Al comma 2, sostituire le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» *con le seguenti:* «la presenza nello statuto degli elementi indicati».

4.4
PAGLIARI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, previa audizione formale, invita il legale rappresentante del partito politico interessato ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine perentorio che non può essere inferiore a giorni trenta né superiore a giorni sessanta. Il predetto termine non è prorogabile.».

4.5
PAGLIARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora le modifiche apportate non siano conformi all'articolo 3 o il termine perentorio non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

4.6
PAGLIARI, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il legale rappresentante del partito politico iscritto nel registro di cui al comma è tenuto a trasmettere alla Commissione, in copia autentica, ogni modifica dello Statuto. La Commissione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».

4.7

PAGLIARI

Al comma 5, sostituire le parole da: «entro un mese» *a:* «modificazioni» *con le seguenti:* «entro un mese dalla data della loro iscrizione nel registro di cui al comma 2».

4.11

MARAN, *Relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: "decreto", *inserire le seguenti*: "nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti,";

b) al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "decreto", *inserire le seguenti*: ", nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti,".

4.8

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

Al comma 6, dopo le parole: «presente decreto», *inserire le seguenti:* «che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge».

4.9

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto» *con le seguenti:* «abbiano un eletto presso la camera dei deputati, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

4.10

PAGLIARI

Al comma 8, e ovunque ricorra, sostituire le parole: «portale *internet* ufficiale del Parlamento italiano» *con le seguenti:* «sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano».

Art. 5.

5.1

ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, FATTORI

Al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci», *inserire le seguenti:* «, i rendiconti».

5.2

BRUNO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le segueni parole: «nonché dei soggetti che ricoprono incarichi apicali all'interno del partito».

5.3

SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

5.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 100.000», *con le seguenti:* «di euro 5.000».

5.5

PAGLIARI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nel sito *internet* della Camera» *a:* «ufficio di Presidenza della Camera dei deputati», *con le seguenti:* «nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano».

5.6

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sui proprio sito *internet*, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000».

5.7

LANZILLOTTA, SUSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È fatto divieto a enti, aziende, società e altre istituzioni partecipate da enti pubblici di finanziare istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da personalità che siano membri di organi di governo o di assemblee elettive locali, regionali, nazionali o europee o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. È altresì fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende, società e altre istituzioni sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive locali, regionali o nazionali di contribuire alla predette fondazioni e associazioni».

5.8

De Petris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti *internet*, anche presentati sotto forma di *blog*:

– di partiti o di movimenti politici;

– dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;

– di chiunque ricopra un incarico istituzionale anche non elettivo;

– di chiunque ricopra l'incarico di Presidente, Segretario o legale rappresentante di partito o movimento politico che abbia conseguito un eletto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale.

D'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito *internet*, così come individuato secondo il protocollo di rete ''Whois'', entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato».

5.0.1

De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo perio.do decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito».

5.0.2
BERNINI, BRUNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti)

1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro 1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.

2. Ai finanziamenti o ai contributi di carattere monetario corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente. L'inadempienza del predetto obbligo ovvero la dichiarazione di somme inferiori al vero è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.

5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano,

ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa ovvero, qualora di importo superiore, nell'anno, a euro 100.000, senza che siano stati deliberati dall'organo sociale competente, è punito conia reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito iscritto nel registro che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in quaIsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n.195 continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 4, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi anche di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e delle loro articolazioni politico-organizzative, dei gruppi parlamentari, nonché il favore dei membri del Parlamento nazionale, dei membri italiani del Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei candidati alle predette cariche. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659».

Art. 6.

6.1

PAGLIARI

Al comma 1, prima delle parole: «Al bilancio dei partiti» *inserire le seguenti:* «A partire dall'esercizio 2014,».

6.2

Giuseppe Esposito

Al comma 1, sostituire la parola: «regionali» *con la seguente:* «territoriali».

Art. 7.

7.1

Susta

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nella seconda sezione del» *e, dopo la parola:* «iscritti» *aggiungere la seguente:* «nel».

Conseguentemente:

All'articolo 8, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dalla seconda sezione del» *e, dopo le parole:* «partito politico» *aggiungere la seguente:* «dal».

7.2

Endrizzi, Crimi, Campanella, Morra, Fattori

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi fino ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di un revisore contabile iscritto all'albo.

2-*bis*. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi superiori ad euro 50.000 sono tenute ad avvalersi di una società di revisione.

2-*ter*. Nei casi di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano, in quanto-compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96».

7.3
PAGLIARI

Al comma 2, prima delle parole: «Le articolazioni territoriali» *inserire le seguenti:* «A partire dall'esercizio 2014,».

7.4
LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» *con le seguenti:* «Le sedi regionali».

7.5
Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di livello regionale».

7.6
PAGLIARI

Al comma 2, sostituire le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» *con le seguenti:* «revisore legale iscritto nell'apposito registro».

Art. 8.

8.1
CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «di un terzo», con le seguenti: «di due terzi»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «pari all'importo», *con le seguenti:* «pari al doppio dell'importo»;

c) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «ventesimo» *con la seguente:* «decimo»;

d) al comma 5, sostituire la parola: «ventesimo» *con la seguente:* «decimo», *nonché le parole:* «di un terzo», *con le seguenti:* «di due terzi»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «i due terzi delle», *con la seguente:* «le»;

f) al comma 7, sostituire le parole: «fino al limite dei due terzi dell'importo» *con le seguenti:* «fino al totale dell'importo».

8.2

PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *aggiungere le seguenti:* «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.3

PAGLIARI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *aggiungere le seguenti:* «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.4

PAGLIARI

Al comma 5, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *inserire le seguenti:* «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.5

PAGLIARI

Al comma 6, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *inserire le seguenti:* «e in ogni caso, non possono essere inferiori ad euro 10 mila. In caso di mancata corresponsione di somme ai sensi dell'articolo 12 della

presente legge, la misura massima delle sanzioni è stabilita in euro 250 mila».

8.6

PAGLIARI

Al comma 7, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *inserire le seguenti:* «e, in difetto del contributo di cui all'articolo 9 di questa legge, in misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

8.7

BRUNO

Al comma 9, sopprimere le parole: «che abbiano fluito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti,».

8.0.1

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CAMPANELLA, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo deiia gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

''1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a)*, è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria-dipartiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente

a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d)*, è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 delia legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

''2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*''.

3. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96''.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

''1-*bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a)*, è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-*quater*. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale-dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d)*, è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

5. AI comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; ''indicati nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti; ''indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*fer* e 1-*quater* del presente articolo''.

6. AI comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: 1indicati nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti; ''indicati nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo''.

7. AI comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; ''previsti dal comma 1, lettere *d)* ed *e)*'' sono aggiunte le seguenti; '', e da! comma 1-*quater*».

8. AI comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

''4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società-assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà''.

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

''5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto''.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

''5-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro''.

12. AI comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni''.

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

''Art. 28-*bis*. - (Pene accessorie). -1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici''».

8.0.2

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 2 dell'articolo 140-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

''*c-bis*) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39'';».

8.0.3

BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Trattenute sindacali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata».

8.0.4

BISINELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.».

Art. 9.

9.1
SPOSETTI

Sopprimere l'articolo.

9.2
CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, la Commissione applica una sanzione pari al totale dell'importo ad essi spettanti».

9.3
PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12» *inserire le seguenti*: «e, in difetto di introito a tale titolo, una quota non inferiore al 2% del finanziamento di cui alla lettera *a)* del I comma dell'articolo 10 di questa legge».

9.4
PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12» *aggiungere le seguenti* «e in difetto del contributo di cui all'art. 9 di questa legge, in

misura non inferiore ad euro 100.000,00. La sanzione minima è, in ogni caso, fissata in euro 30.000,00».

9.5

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, ciascun partito entro il 15 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione una relazione in cui sono dettagliatamente evidenziati gli aspetti politici, tecnici ed economici delle iniziative svolte ai sensi del presente comma, al fine di valutarne l'effettiva rispondenza agli obiettivi prefissati di accrescimento della partecipazione attiva delle donne alla politica».

9.6

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI, FATTORI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3», *con le seguenti*: «del comma 3».

9.7

PAGLIARI

Al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti», *inserire le seguenti*: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».

9.0.1

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Accesso alle cariche elettive dei giovani di età inferiore ai trenta anni)

1. I partiti politici promuovono l'accesso alle cariche elettive dei giovani al di sotto dei 30 anni di età.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei Deputati, e dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, i giovani di età inferiore ai 30 anni siano rappresentati in misura inferiore al 25 per cento, le risorse spettanti al partito politico, ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50, per ogni punto percentuale di differenza tra 25 e la percentuale di candidati di età superiore ai 30 anni, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.».

Art. 10.

10.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

10.2

SPOSETTI

Sopprimere l'articolo.

10.3

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4» *inserire le seguenti:* «, fatto salvo i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,».

10.4

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da:* «, qualora abbiano» *a* «all'Italia».

10.5

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «, qualora abbiano» *fino a* «all'Italia».

10.6

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.».

10.7

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere il comma 2.

10.40

MARAN, *Relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti o in attesa di iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

10.8

PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «nel registro di cui all'articolo 4» *inserire le seguenti:* «che abbiano i requisiti di cui alla lettere *a)* o *b)* seguenti».

10.9

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «gruppo parlamentare», *inserire le seguenti:* «ovvero una singola componente interna al gruppo misto».

10.10

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «in entrambe le» *con le seguenti:* «in almeno una delle».

10.11

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «lista comune di candidati» *inserire le seguenti:* «, ovvero che abbiano fatto parte di una lista i cui presentatori abbiano preventivamente dichiarato, elencandoli specificamente; la presenza in lista di candidati-appartenenti a più partiti politici».

10.12

BERNINI, BRUNO

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione, La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni

effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 30 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi-del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *e)* il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.13

BERNINI, BRUNO

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali m denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e

comunque non può essere inferiore al 20 per cento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrete dal terzo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dai periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a)* il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.14

BERNINI, BRUNO

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare-erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti 1110ltis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, e comunque non può essere inferiore al 10 per cento. Con il medesimo de-

creto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 5-*bis* si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal quarto esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a)* il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.15

BERNINI, BRUNO

Sostituire i commi 7, 8, 9, 10 e 11 con i seguenti:

«7. Ciascuna persona fisica o società non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per le persone fisiche dei lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore, per ogni annualità, ad una percentuale dell'importo derivante dalla somma delle voci dei proventi iscritti nel conto economico del partito medesimo, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. La percentuale di cui al periodo precedente è fissata annualmente con decreto de1 Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, entro l'esercizio finanziario successivo a quella della data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dell'andamento delle somme percepite dai partiti a titolo di erogazioni liberali ovvero in ragione delle indicazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti modalità e criteri per la valutazione, ai fini dell'applicazione del limite di cui al presente comma, dei

pagamenti a terzi effettuati in adempimento di garanzie reali e personali concesse in favore di ciascun partito.

8. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7 la Commissione irroga al soggetto erogante la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme versate in eccedenza. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite alle contribuzioni come determinato ai sensi del comma 7.

9. Il divieto di cui al comma 7 si applica con riferimento alle erogazioni effettuate a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il predetto divieto non si applica in ogni caso alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera *a)* il limite di cui al comma 7 si applica, per il primo esercizio di vigenza del limite medesimo, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito di provenienza della maggioranza dei candidati eletti sotto il suo simbolo che dichiarino di aderire ad un altro partito».

10.16

SPOSETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», *con le seguenti:* «euro 10.000 annui».

10.17

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000» *con le seguenti:* «euro 10.000».

10.18

SPOSETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», *con le seguenti:* «euro 25.000 annui».

10.19
MINEO

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», *con le seguenti:* «euro 50.000 annui».

10.20
PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», *con le seguenti:* «euro 100.000 annui».

10.21
BRUNO

Al comma 7, sostituire le parole: «euro 300.000 annui», *con le seguenti:* «euro 500.000 annui».

10.22
SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7, sostituire le parole: «300.000 annui» *con le seguenti:* «200.000 annui»;

al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» *con le seguenti:* «euro 100.000».

10.23
AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole da: «né comunque» *sino alle parole:* «dell'erogazione»;

b) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

c) sopprimere il comma 11.

10.24
BRUNO

Al comma 7, sostituire le parole: «oltre il limite del 5 per cento», *con le seguenti:* «oltre il limite del 10 per cento».

10.25
PAGLIARI

Al comma 7, dopo le parole: «né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione.», *inserire il seguente capoverso:* «Per i partiti politici di nuova costituzione il limite stabilito da questo comma è fissato in euro 150mila».

10.26
SPOSETTI

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

10.27
FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b)* in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.28

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b)* in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti aru'1ualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.29

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che. abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo armo antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.30

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, ZELLER, BERGER, LANIECE, SPOSETTI, OLIVERO, TONINI, ZIN

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione».

10.31

ENDRIZZI, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, FATTORI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

10.32

SPOSETTI

Sopprimere il comma 8.

10.33
BRUNO

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», *con le seguenti:* «euro 400.000».

10.36
CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000» *con le seguenti:* «euro 10.000».

10.34
MINEO

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», *con le seguenti:* «euro 100.000».

10.35
PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 8, sostituire le parole: «euro 200.000», *con le seguenti:* «euro 100.000».

10.37
ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, FATTORI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

10.38
CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 12, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

10.39

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3».

Art. 11.

11.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

11.30

MARAN, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in danaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima della iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.».

11.2

BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «le erogazioni liberali in denaro» *inserire le seguenti*: «e le quote associative,».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: «delle erogazioni liberali» *aggiungere le seguenti*: «e delle quote associative».

11.3

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro»;

b) sopprimere il comma 3;

c) sopprimere il comma 4;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, le parole: «26 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «19 per cento» *e le parole*: «tra 50 euro e 100.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti*: «tra 0 e 10.000 euro»;

f) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del presente decreto».

11.4

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19% per importi compresi tra 0 e 10.000 euro. Nessuna detrazione si applica alla parte eccedente l'importo di 10.000 euro».

11.5

PAGLIARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 19 per cento della somma corrisposta».

11.6

SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 24 per cento».

11.7

Giuseppe ESPOSITO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 26 per cento».

11.8

PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, RUSSO

Al comma 2 sostituire le parole da: «*a)* al 37 per cento» *fino a*: «70.000 euro annui» *con le seguenti*: «al 26 per cento, per importi compresi tra 30 e 70.000 euro».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti*: «20,80 milioni di euro per l'anno 2015 e 11,88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

11.9
De Monte, Marcucci, Di Giorgi, Del Barba, Cantini, Cuomo, Scalia, Morgoni, Pagliari, Tomaselli, Cirinnà, Sollo, Micheloni

Al comma 2, sostituire le parole:

a) «al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui»;

b) «al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui»

con le seguenti:

a) «al 20 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui»;

b) «al 15 per cento, per importi compresi tra 2 0.001 e 70.000 euro annui».

11.10
Bruno

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «70.000 euro» *con le seguenti*: «100.000 euro».

11.11
Mineo

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* «70.000» *con le seguenti:* «50.000».

11.12
Sposetti

Sopprimere i commi da 3 a 8.

11.13
Giuseppe Esposito, Augello, D'Alì

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.14

PIZZETTI, PEGORER, LO MORO, PAGLIARI, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, RUSSO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

11.15

SUSTA

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3».

11.16

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere il comma 3.

11.17

PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «formazione politica», *sopprimere le seguenti:* «promossi e».

11.18

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere il comma 4.

11.19

BISINELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 86 si applicano, a valere

dal periodo di imposta 2007, a tutte le erogazioni in denaro effettuate a qualsiasi titolo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o comunque tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio.».

11.20

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere il comma 5.

11.21

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere il comma 6.

11.22

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» *con le seguenti:* «19 per cento» *e le parole:* «tra 50 euro e 100.000 euro» *con le seguenti:* «tra 0 e 10.000 euro».

11.23

PAGLIARI

Al comma 6, sostituire le parole: «26 per cento» *con le parole:* «19 per cento».

11.24

LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Al comma 6, dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nonché dalle società aggiudicatarie di contratti pubblici».

11.25
AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO

Sopprimere il comma 8.

11.26
LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PAGLIARI, PIZZETTI, RUSSO

Sopprimere il comma 8.

11.27
ZANETTIN

Sopprimere il comma 8.

11.28
DE PETRIS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte dì persone giuridiche che non abbiano una sede legale. in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE».

11.29
PAGLIARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alla promozione e gestione delle erogazioni nonché delle scuole o dei corsi di formazione sociale sono assoggettate al regime previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46».

11.0.1
De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, Gomma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

11.0.2
De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.».

11.0.3
De Petris

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si estende ai finanziamenti e ai contributi di carattere personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale

partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.».

11.0.4

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Il comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito al seguente:

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici ed associazioni sindacali, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate ad incremento del fondo per le detrazioni dalla TASI a favore della abitazione principale previsto dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 12.

12.1

SPOSETTI

Sopprimere l'articolo.

12.2

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

12.3

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – *1*. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

1-*bis*. Le risorse destinate ai sensi del comma precedente dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno vengono erogate entro il successivo 31 luglio e comunque nei limiti di un importo pari al 40 per cento della somma autorizzata ai sensi del comma 4. Le risorse destinate dai contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni tempestivamente entro i termini di legge, ma successivamente al 30 giugno di ciascun anno, vengono invece corrisposte per l'intero anno entro il 31 dicembre unitamente al conguaglio relativo alle somme erogate a titolo d'acconto ai sensi del periodo precedente. La somma complessivamente corrisposta ai partiti non può in ogni caso superare il tetto di spesa di cui al comma 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere, da rendersi entro venti giorni, da parte delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le

modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-*bis*. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono approvate:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14 dei presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente ne! fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nei conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Conseguentemente:

All'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni».

12.4

Giuseppe Esposito, Augello

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato».

12.5

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, FATTORI

Al comma 6, sostituire le parole: «sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo» *con le seguenti:* «sono destinate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

12.6

DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis,* 316-*ter,* 317, 318, 319, 319-*ter,* 320, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata».

Art. 13.

13.0.1

PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«13-*bis*.

(Giurisdizione su controversie)

1. Le eventuali controversie originate dall'interpretazione dall'interpretazione e/o dall'applicazione della presente legge appartengono alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 di questa legge.

2. Si applica il rito speciale dì cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 14.

14.1
BISINELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Abrogazione della disciplina sui rimborsi elettorali). - 1.* Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis,* 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

14.2
SPOSETTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.3
Giuseppe ESPOSITO, AUGELLO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3

14.4
ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, FATTORI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore dei presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in

relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, del finanziamento, ridotto nella misura del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

14.5

AUGELLO, Giuseppe ESPOSITO, D'ALÌ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

«1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano di usufruirne nell'esercizio finanziario in corso»;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* Le risorse residue iscritte sul fondo per il finanziamento diretto ai partiti politici per gli anni dal 2014 al 2016 sono destinate ad incremento del fondo per le detrazioni dalla TASI a favore della abitazione principale previsto dal comma 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

14.6

PAGLIARI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Fino alla definitiva cessazione del finanziamento prevista dal comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie indicate al comma 4».

14.8

AUGELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 *final* del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.».

14.7

SPOSETTI

Al comma 4, dopo la lettera f), *aggiungere, in fine, la seguente*:

«*f*-bis) il comma 261 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

14.0.1

PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: ''ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento; per il successivo invio alla Corte dei conti'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere''».

14.0.2
PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dopo le parole: ''comma 1'', sono soppresse le seguenti: ''intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale''».

14.0.3
PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: ''comma l'', sono soppresse le seguenti: ''intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale''».

14.0.4
PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali)

1. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, prima delle parole: ''la sezione regionale di controllo'', sono inserite le seguenti: ''il collegio istituito presso la''».

14.0.5

PAGLIARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo le parole: ''11,12'', sono soppresse le seguenti: ''intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente della Camera dei deputati''».

Art. 16.

16.1

SUSTA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: «, e 16».

16.2

PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In via transitoria, per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi nell'anno 2013».

16.3
BISINELLA, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» *inserire le seguenti:* «ed in via transitoria nelle more della scadenza del termine di cui all'articolo 4 comma 6 i partititi costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che abbiano un eletto presso la camera, al senato della repubblica, o in un consiglio regionale o nei consigli provinciali di Trento e Bolzano».

Art. 18.

18.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAMPANELLA, FATTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. AI fini del presente decreto, la pubblicazione e l'accessibilità dei dati è assicurata anche mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(471) ***MARINELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(596) ***CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione***

(730) ***BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore ALBERTINI *(PI)* esprime il parere sugli emendamenti illustrati nella seduta dell'8 gennaio (e riferiti al disegno di legge n. 471, adottato come testo base. Sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 e 1.15, si rimette alla Commissione. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, di identico contenuto, nonché sulle proposte identiche 1.16 e 1.17. Anche sugli emendamenti 1.20 e 1.21, entrambi volti a sopprimere il comma 4, esprime parere favorevole. Con riferimento all'emendamento 1.22, sospende il giudizio, chiedendo al presidente Palma, che ne è il presentatore, se insista sulla proposta di prevedere un esplicito richiamo alla sanzione accessoria dell'interdizione, prevista dall'articolo 30 del codice penale. Sulle proposte emendative 1.23 e 1.24, si esprime favorevolmente, riservandosi al momento della votazione di valutare quale delle due sia maggiormente meritevole di accoglimento. Anche sugli emendamenti 1.26 e 1.27, volti a ricondurre a sistema gli articoli 589 e 590 del codice penale in seguito alla modifica del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, il parere è favorevole. Infine, sulle proposte emendative 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.25, il parere è contrario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore, a eccezione degli emendamenti 1.20 e 1.21, di identica formulazione, sui quali si rimette alla Commissione.

Il presidente PALMA *(FI-PdL XVII)*, riservandosi di decidere sull'eventuale ritiro dell'emendamento 1.22, che potrebbe anche essere riformulato tenendo conto dell'articolo 31 del codice penale, chiede al relatore e al sottosegretario Berretta di esprimersi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore ALBERTINI *(PI)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere del sottosegretario BERRETTA è conforme.

Si passa quindi ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore ALBERTINI *(PI)* si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa 2.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.7, di identica formulazione.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme.

Infine, il relatore ALBERTINI *(PI)* e il sottosegretario BERRETTA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(19) ***GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***

(657) ***LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***

(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***

(846) ***AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***

(847) ***CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***

(851) ***GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ASCOLA *(NCD)* illustra i disegni di legge n. 657, 711, 846, 847 e 851, sui quali la Commissione ha convenuto di proseguire l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 19.

Il relatore premette che la portata normativa dei citati disegni di legge riguarda materie assai critiche che, lasciando in disparte le previsioni normative volte a modificare l'articolo 416-*ter* – sul quale la Commissione ha già conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea, concernono prevalentemente i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonchè i rapporti tra le varie fattispecie incriminatrici. Limitandosi a trattare solo alcune delle problematiche sulle quali la Commissione sarà chiamata a svolgere un approfondito dibattito, si sofferma preliminarmente sul reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale. È noto che nell'iniziale formulazione del reato di concussione nel codice Rocco, la condotta del soggetto concusso non era punibile. A livello dogmatico, tale scelta di politica criminale è condivisibile, poichè si è sempre ritenuto che la pressione esercitata sulla volontà del concusso è tale che costui, essendo nei fatti coartato, non può in alcun modo integrare la condotta materiale con l'elemento volitivo tipico di un reato do-

loso. A questa impostazione di fondo, si è unita nel tempo l'esigenza, di carattere investigativo, per cui la posizione del soggetto concusso risulta particolarmente rilevante, sia per l'emersione della notizia di reato, sia per la posizione processuale che costui viene ad assumere qualora abbia un seguito il procedimento penale nei riguardi del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, lo ha costretto a una dazione o a una promessa indebita. Al principio degli anni '90, questo secondo elemento – che ha a lungo concorso ad escludere la punibilità del concusso – è progressivamente andato incontro a rivisitazione, giacchè si è da taluni sostenuto che la mancata sottoposizione a sanzione penale del concusso tende a rendere non effettiva la capacità dissuasiva dell'intero impianto dei reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, il corruttore può tentare di far passare la propria condizione come quella del concusso e cioè della vittima delle pressioni del pubblico ufficiale e non come quella del soggetto che offre vantaggi, di propria volontà, al fine di ricevere denaro o altra utilità. In tale mutato contesto culturale, ha poi sortito effetti rilevanti una raccomandazione dell'OCSE che, in sostanza, tendeva a rappresentare l'opportunità che il reato di concussione prevedesse la punibilità del concusso, trasformando i contorni della fattispecie incriminatrice in senso bilaterale. La soluzione intermedia, adottata con la legge n. 190 del 2012, appare oggi tendenzialmente equilibrata, dal momento che mentre la formulazione dell'articolo 317 rimane incentrata sull'elemento della costrizione del concusso, vi si affianca un'ulteriore previsione di reato in cui, in realtà, si introduce la punibilità anche per chi, in un clima di pressione resistibile, risponde della propria condotta a titolo di concussione per induzione. Concludendo su questo primo profilo, rileva che alcuni disegni di legge in esame tendono a un ritorno al passato, forse senza una piena consapevolezza degli effetti che ne deriverebbero sul piano sistematico. In proposito, nel sottoporre alla Commissione l'esigenza di un aperto confronto sugli evocati temi di politica criminale, ritiene utile rammentare che il legislatore non dovrebbe lasciarsi guidare dalle esigenze investigative che vanno prospettandosi in una certa fase storica, giacchè esse sono per definizione mutevoli e provvisorie. Si sofferma, quindi, sull'introduzione del reato di autoriciclaggio, cui tendono alcune delle iniziative in titolo. L'autoriciclaggio è integrato dalla condotta di chi sfrutta i proventi di un reato che ha commesso trasformandone l'oggetto o il profitto in un bene o in un vantaggio di altra natura. È evidente che la capacità dissuasiva e l'efficacia della norma penale si fondano sul rapporto di presupposizione tra la fattispecie di autoriciclaggio e il reato presupposto. In proposito, la dottrina che si è cimentata con il tema ha individuato alcuni aspetti rilevanti nella redazione della fattispecie, su cui ritiene di soffermare l'attenzione. Di massimo rilievo è, innanzitutto, la clausola di riserva che sempre caratterizza i reati presupponenti. Tale clausola, nella sostanza, intende escludere dal raggio di applicazione della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio i casi in cui il soggetto attivo concorre nel reato presupposto. Ritiene, in proposito, che si debba meditare diffusamente sull'ipotesi, prevista ad esempio nel disegno di

legge n. 657, di sopprimere, negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, l'esplicita esclusione delle punibilità per chi concorre nel reato presupposto. Aggiunge che un supplemento di analisi dovrà riguardare anche l'ipotesi, prospettata da più parti, di selezionare con particolare attenzione la natura dei «reati presupposto», cioè quelli sulla base dei quali può avere luogo il riciclaggio o l'autoriciclaggio. Infatti, un conto è, ad esempio, che i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* presuppongano qualunque reato contro il patrimonio o, persino, un qualsiasi delitto; altro conto è, invece, che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire dalla consumazione di specifiche e qualificate attività criminose. Conclude rilevando che al di là di un approfondimento sul tema delle illustrate clausole di salvaguardia e dovendosi comunque scongiurare il rischio di doppie imputazioni per la stessa condotta, il vero tema su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi è quello della risposta sanzionatoria derivante dalla consumazione dei cosiddetti «reati a valle». È infatti oltremodo necessario evitare squilibri sanzionatori ed eccessivi effetti di moltiplicazione dell'irrogazione della pena detentiva, poichè si incorrerebbe nel rischio di determinare una severissima punizione per condotte di microcriminalità e per attività delinquenziali povere e marginali, sostanzialmente favorendo i fenomeni di sovraffollamento carcerario e il proliferare di un diritto penale iniquo e discriminatorio nei riguardi dei non abbienti. Precisando che quelle esposte sono solo alcune delle questioni sollevate dalle norme recate dai disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847 e 851, annuncia la propria disponibilità ad approfondire gli ulteriori temi di particolare rilievo che emergeranno nel corso del dibattito.

La senatrice DE PIN *(Misto-GAPp)*, alla luce degli ultimi interventi in Commissione, si chiede cosa altro debba accadere, affinchè si possa finalmente dare un esito alle sterili discussioni che continuano ad affiorare, con effetto defatigatorio, sulla utilità di norme penali che ostacolino e sanzionino severamente le condotte di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a integrare odiose forme di reato, i delitti citati determinano effetti diffusi e devastanti, avvelenano alla radice la società civile; ledono altresì i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi, favorendo il degrado di una società sempre più individualista, egoista e lontana da ogni principio morale ed etico.

Non ostacolare questi fenomeni criminosi genera poi iniquità tra i cittadini, dividendoli in furbi e onesti e avvantaggiando pericolosamente i primi. Del resto, la corruzione non investe solo i grandi appalti, gli affari di una classe dirigente che ha sostituito al merito e alla competenza il tornaconto spesso illecito, ma si diffonde nelle forme di una micro-corruzione corrosiva. In Italia, si determina poi il cosiddetto «effetto locusta», per cui condotte parassitarie che si insinuano nelle maglie della burocrazia distruggono il tessuto della convivenza sociale e civile.

Il senatore GIOVANARDI *(NCD)*, nel ringraziare il relatore D'Ascola per l'approfondita illustrazione dei disegni di legge in titolo, auspica

che ci si possa soffermare sull'effettiva portata della scelta di politica criminale che concerne la fattispecie della concussione e, in particolare, sulle esigenze di sottoporre a sanzione penale la condotta del concusso. Peraltro, la pertinente digressione storica svolta dal relatore conferma quanto, al principio degli anni '90, l'esigenza di punire indiscriminatamente condotte vagamente riconducibili alla concussione e alla corruzione abbia finito per deformare le fattispecie del finanziamento illecito ai partiti, il quadro generale dei reati contro la pubblica amministrazione e, non ultimo, l'intero sistema politico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) ***MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia***

(404) ***LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere***

(1089) ***MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso***

– e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice CAPACCHIONE *(PD)* esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base. A eccezione delle proposte emendative 1.26, 1.53, 1.54, 1.57, 1.147, 1.166, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.205, 1.206, 1.255 e 1.0.2, sulle quali il parere è favorevole, esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette alla Commissione, infine, sulle proposte emendative 1.25, sulle identiche proposte 1.141, 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145, tutte volte a sopprimere la lettera *c)*, del comma 1, e sull'emendamento 1.281.

Il sottosegretario BERRETTA si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La relatrice CAPACCHIONE *(PD)* esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione della proposta 2.0.1, sulla quale si rimette alla Commissione e dell'emendamento 2.0.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario BERRETTA, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Roberta PINOTTI risponde all'interrogazione n. 3-00555 del senatore Di Biagio, sulla vendita degli immobili del comprensorio dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, rilevando che, in esito ad un sopralluogo effettuato dagli organi tecnici dell'amministrazione militare presso il manufatto oggetto dell'interrogazione, venivano individuati alcuni fenomeni ossidativi delle armature dei pilastri, dovuti presumibilmente ad un allagamento del piano scantinato verificatosi nel passato. Nell'immediatezza dell'evento, pertanto, si è provveduto ad installare adeguate opere provvisionali di puntellamento al fine precipuo di preservare la sicurezza degli immobili e degli occupanti.

Stante quanto precede, non si comprende quindi a quale titolo possa considerarsi illegittima, da parte dell'amministrazione detentrice degli immobili, qualsivoglia ipotesi di intervento (soprattutto se teso all'indebolimento strutturale degli stessi), stante la necessità di porre in sicurezza persone e cose, in attesa dei definitivi lavori di consolidamento delle strutture.

Passando quindi ad affrontare nel merito la seconda delle questioni poste dall'interrogante, relativa a come si intenda gestire l'*empasse* che attualmente condiziona le procedure di vendita degli immobili, segnala che il compendio in argomento è costituito da 98 unità abitative, di cui 86 ri-

sultano occupate e 12 libere. Tuttavia, la complessa procedura attivata ai fini della vendita non si è sviluppata con la necessaria speditezza a causa di alcuni ricorsi promossi dai conduttori.

Al riguardo, procede quindi ad illustrare nel dettaglio la situazione dei contenziosi attualmente in essere. In particolare, sono stati promossi sei giudizi al TAR del Lazio, per un totale di 83 ricorrenti. Cinque di questi ricorsi sono stati definiti con sentenza passata in giudicato e ad esse l'Amministrazione si è conformata. Peraltro, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 7066 del 2013, ha riconosciuto, in ordine al comportamento tenuto dall'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, che essa «ha correttamente ottemperato alle statuizioni contenute nella sopracitata sentenza n. 7949 del 2012, procedendo alla rettifica delle precedenti proposte di acquisto, ponendo a base della rideterminazione la categoria catastale "Abitazioni di tipo economico (A3)", utilizzando le quotazioni relative al primo semestre 2011, così come nelle precedenti proposte d'acquisto annullate da questa Sezione. Tali nuovi provvedimenti risultano adottati in piena adesione a quanto statuito nella suddetta sentenza che aveva annullato gli impugnati provvedimenti a causa dell'illegittima individuazione della categoria catastale a cui fare riferimento».

Il rappresentante del Governo prosegue la propria esposizione analizzando l'attuale situazione relativa al processo di alienazione. In particolare, a seguito della ricezione della lettera di offerta, 52 utenti hanno optato per l'acquisto della piena proprietà (di cui uno ha stipulato l'atto di compravendita, 47 hanno ricevuto la lettera di convocazione per la stipula dell'atto di compravendita e quattro hanno ricevuto la comunicazione del prezzo finale di vendita), nove hanno optato per conoscere il valore dell'usufrutto, 19 utenti hanno optato per la continuazione nella conduzione e 6 utenti non hanno ancora risposto.

Conclude affermando che, pur a fronte di oggettive situazioni di criticità, la Difesa è determinata a giungere quanto prima possibile alla definizione degli atti di vendita degli immobili, fornendo contestualmente assicurazione sulla possibilità di concludere, in tempi contenuti, la sottoscrizione dei relativi atti di compravendita per tutti coloro che hanno manifestato, attraverso il versamento della caparra confirmatoria, la volontà di acquistare l'alloggio condotto.

Il senatore DI BIAGIO *(PI)*, nel dichiararsi soddisfatto delle delucidazioni ricevute, auspica comunque che l'Amministrazione della Difesa presti maggiore attenzione alle problematiche degli inquilini degli alloggi.

IN SEDE REFERENTE

(1064) ***CALDEROLI e DIVINA. – Modifica all'articolo 275 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di equiparazione del monumento santuario «Madonna degli Alpini» di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri di guerra***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DIVINA *(LN-Aut)*, osservando innanzitutto che il santuario della Madonna degli Alpini, sul colle di San Maurizio, a Cervasca, pur non possedendo le caratteristiche di un cimitero di guerra risulta, sin dagli inizi degli anni Sessanta, monumento e ricordo indimenticabile del sacrificio della Divisione Cuneense «Martire», così denominata per l'ingente tributo di sangue versato dagli Alpini provenienti da tutta la provincia di Cuneo. Significativo, inoltre, che tutti gli anni, ininterrottamente dal dopoguerra, la prima domenica di settembre, i reduci si rechino al santuario per commemorare il sacrificio degli oltre 14.000 giovani caduti o dispersi nelle zone di guerra in cui erano stati impegnati.

Stante quanto precede, e considerato che già la legge n. 48 del 2005 aveva equiparato ai cimiteri di guerra altri monumenti sacrari, il disegno di legge propone di integrare l'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che equipara ai cimiteri di guerra i monumenti sacrari di Leonessa, Medea, Melle e Terranegra), ricomprendendovi anche il santuario della Madonna degli Alpini di Cervasca, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, nel ricollegarsi alla nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede chiarimenti sui profili di criticità riguardanti le norme dell'articolo 14, in materia di istituzione della Lega ippica italiana e di riassetto del settore scommesse sulle corse dei cavalli, manifestando stupore per il fatto che il Governo, presso l'altro ramo del Parlamento, abbia avallato l'approvazione di disposizioni di carattere oneroso.

Il relatore SANGALLI *(PD)* illustra analiticamente una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, contenente presupposti, osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rimar-

cando come tale proposta preveda la soppressione anche delle norme segnalate dalla senatrice Comaroli sulla Lega ippica italiana.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 14,10.

Non essendovi richieste di intervento sulla proposta di parere sul testo precedentemente illustrata, il relatore SANGALLI *(PD)* dà conto degli emendamenti segnalati in data odierna dalla Commissione di merito, rilevando che, per quanto di competenza, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 16, comma 1, della proposta emendativa 2.100.

Si deve, poi, valutare la portata normativa e finanziaria delle analoghe proposte 5.6 e 5.7, nonché dell'emendamento 10.300. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti segnalati dalla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno formulare un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.100, mentre gli analoghi emendamenti 5.6 e 5.7 risultano suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro CASERO, nel concordare con la valutazione del Presidente, si sofferma, poi, sull'emendamento 10.300, fornendone alcuni chiarimenti sulla relativa portata applicativa.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere anche su tale emendamento un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica, stante il fatto che la portata finanziaria di tale proposta non risulta evidente.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI *(PD)* propone di approvare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che: – in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, relativo all'individuazione di "specifici incentivi" per i comuni che svolgono attività di accertamento volte all'individuazione e al classamento degli immobili non censiti, si rappresenta che tali agevolazioni saranno concretamente definibili solo in sede di adozione dei relativi decreti delegati e, comunque, nel rispetto del limite degli stanziamenti per la riforma catastale previsti dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); – l'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, riguardante le unità immobiliari di interesse storico o artistico, non determina agevolazioni finanziarie, ma solo modalità di correzione tecnica degli esiti di funzioni statistiche; – l'articolo 2, comma 3, lettera *o)*, è rivolto a fronteggiare eventuali modi-

fiche nella distribuzione territoriale del gettito e, comunque, deve essere coordinato con la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*; – l'articolo 16, comma 1, garantisce la copertura finanziaria dei decreti di attuazione della delega, poiché stabilisce che, nell'eventualità in cui i predetti decreti contengano norme che producano nuovi o maggiori oneri, questi devono trovare copertura nell'ambito dei medesimi provvedimenti, ovvero devono essere emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: – la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, sulla tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti e debiti del contribuente risulti compatibile con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 16, comma 1; – con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, l'ncentivazione di ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali rivesta natura ordinamentale-amministrativa, e non di natura finanziaria, senza impatti sul bilancio dello Stato; – la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, risulti compatibile con lo stanziamento di risorse per la riforma del catasto disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *l)*, il criterio dell'invarianza di gettito sia conciliato, in sede attuativa, con quello dell'invarianza di oneri e che, inoltre, sia assicurata la coerenza complessiva dei decreti attuativi con il nuovo sistema di tassazione degli immobili delineato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); – l'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, inerente alla razionalizzazione e alla stabilizzazione della destinazione del 5 per mille dell'Irpef, si riferisca all'istituto in sé considerato, senza automatismi nella devoluzione del gettito ai soggetti beneficiari; – i decreti attuativi dell'articolo 6, comma 5, in tema di ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, siano provvisti della necessaria copertura finanziaria; – sia considerato vincolo ineliminabile il rispetto, da parte di ogni singolo decreto legislativo, del principio di copertura finanziaria; – con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, dopo la parola: "convenzioni", siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

all'articolo 9, comma 1, lettera *h)*, sia soppressa la parola "anche";

all'articolo 14, comma 2, sia soppressa la lettera *v);*

all'articolo 14, comma 2, sia soppressa lettera *ff);*

e con le seguenti osservazioni: – relativamente all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, in materia di esercizio delle funzioni catastali, sussiste la possibilità, pur in presenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, che la riorganizzazione delle strutture amministrative possa determinare oneri imprevisti;

con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettere *p)* e *q)*, sarà necessario che i relativi decreti di attuazione constino di una congrua copertura finanziaria;

con riguardo all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, si rappresenta il rischio che la subordinazione dell'efficacia degli atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio possa comportare l'invalidazione degli atti pregressi, senza considerare, altresì, il possibile insorgere di contenziosi sui procedimenti anteriori all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

non appare evidente la portata finanziaria dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, nn. 1), 5) e 6), in tema di funzionalità della giurisdizione tributaria;

non risulta precipua la portata finanziaria dell'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, n. 2) sulla definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, e n. 4), sul riassetto organizzativo di Equitalia Spa;

non appaiono chiare, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, n. 5), le modalità attraverso cui una delega statale possa rafforzare le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei tributi di interesse degli enti locali;

in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, si segnala che ulteriori limitazioni alla pignorabilità dei beni potrebbero rivelarsi suscettibili di compromettere la possibilità di un integrale recupero del credito erariale;

pur tenuto conto dei vincoli disposti dall'articolo 16, comma 1, si rileva tuttavia come gli articoli 12, 13 e 15 rechino principi e criteri direttivi di portata generica, i cui effetti finanziari non risultano pienamente evidenti;

relativamente all'articolo 16, comma 2, si rileva che l'espressione "pressione tributaria sui contribuenti" deve essere intesa come riferita al carico fiscale gravante sul singolo contribuente.

In riferimento agli emendamenti, segnalati in data odierna dalla Commissione di merito, la Commissione programmazione economica, bilancio esprime, altresì, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 5.7 e 10.300. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.100. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti segnalati in data odierna dalla Commissione finanze».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

64ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO dà conto degli esiti dell'approfondimento svolto in sede informale sugli emendamenti segnalati dai Gruppi in ragione della loro particolare rilevanza (pubblicati in allegato al resoconto). Conformemente all'orientamento dei relatori e del Governo espresso in tale sede, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative relative agli articoli del disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti 1.11, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, 6.5, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 15.5 e 15.7, per i quali è prevedibile un differente esito.

I RELATORI invitano, inoltre, a riformulare l'emendamento 4.6, eliminando le parole successive a «persone fisiche».

Il vice ministro CASERO condivide la proposta dei relatori.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* accetta di riformulare in un testo 2 l'emendamento 4.6 nel senso proposto (pubblicato in allegato).

I RELATORI propongono di riformulare l'emendamento 10.1, facendolo terminare con la parola «giudicante».

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è espresso conformemente ai relatori il senatore MOLINARI *(M5S)* accoglie la riformulazione proposta 10.1 (testo 2) (pubblicata in allegato).

Vengono pertanto ritirati tutti gli emendamenti nel senso proposto dal Presidente relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* e il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*, in qualità di relatori, presentano gli emendamenti 2.100, 10.100 e 10.300 (pubblicati in allegato). Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* si sofferma in particolare sull'emendamento 10.300, teso a garantire, nell'ambito della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, un trattamento omogeneo tra il gruppo Equitalia e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il vice ministro CASERO si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.100, 10.100 e 10.300.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'esame degli emendamenti è rinviato alla seduta pomeridiana, una volta acquisito il parere della Commissione Bilancio sul testo e sugli emendamenti. Avverte inoltre che in tale seduta potranno essere valutati gli ordini del giorno derivanti da emendamenti segnalati e testé ritirati, nonché quelli presentati autonomamente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

Art. 1.

1.4
VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri delle famiglie con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente e per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri delle famiglie e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo che tengano conto di ogni altra agevolazione».

1.5
FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.6
SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di

beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.7
GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.8
DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.10
MOLINARI, VACCIANO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, il Governo effettua una analisi di impatto della delega che valuti i costi/benefici anche dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza ed alla luce di analoghe esperienze maturate negli altri paesi europei in ragione della futura Unione economica fiscale, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nelle more, l'attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa».

1.11

GIANLUCA ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «n. 135», *inserire le seguenti:* «e successive modificazioni».

1.16

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per stabilizzare le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.

2.10

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile».

2.13

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) ad adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore».

2.16

GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, lettera p) *sostituire le parole*: « la messa in sicurezza degli immobili» *con le seguenti:* «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza».

2.17

FUCKSIA, SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, lettera p), *in fine, sostituire le parole*: «degli immobili» *con le seguenti*: «la salubrità, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la loro riqualificazione energetica ed architettonica – ambientale degli immobili, e, in quest'ultimo caso, se rientrante in piani o programmi comunali di riqualificazione del territorio».

2.100

I RELATORI

Al comma 3, lettera p), sostiture le parole: «la messa in sicurezza degli immobili»*, con le seguenti:* «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica».

Art. 3.

3.1

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento» con le seguenti: «della disciplina sia attuativa sia dell'accertamento».

3.5

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: «livello nazionale» *inserire le seguenti*: «, delle associazioni familiari».

3.6

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: «livello nazionale», *aggiungere le seguenti*: «, delle associazioni familiari».

3.7

SANTINI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: «livello nazionale» *inserire le seguenti*: «, delle associazioni familiari».

3.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: «livello nazionale» *inserire le seguenti*: «, delle associazioni familiari».

3.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;».

Art. 4.

4.1
GASPARRI

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «livello nazionale» *inserire le seguenti:* «, delle associazioni familiari».

4.2
DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» *inserire le seguenti:* «, delle associazioni familiari».

4.3
FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale», *aggiungere le seguenti:* «, delle associazioni familiari».

4.4
SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» *inserire le seguenti:* «delle associazioni familiari».

4.6 (testo 2)
BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

4.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in modo tale da far sì che la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato».

4.7

CARRARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», *inserire le seguenti:* «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.8

PEZZOPANE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», *inserire le seguenti:* «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione. della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», *inserire le seguenti:* «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.».

Art. 5.

5.6
FORNARO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)*. Considerato che condizione dell'antigiuridicità della condotta abusiva è che il risparmio di imposta si concretizzi in capo al soggetto che pone in essere la condotta, l'accertamento tributario e l'applicazione del conseguente regime sanzionatorio dovranno essere solo in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta».

5.7
MARAN, OLIVERO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili».

5.8
BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)*. Prevedere una elencazione delle fattispecie di condotta abusiva così come emerse dalla casistica giurisprudenziale;».

Art. 6.

6.5
GIANLUCA ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «di una migliore tutela»*, con le seguenti:* «della tutela»; sostituire le parole: «che non producono»*, con le seguenti:* «nei casi in cui non producano».

Art. 7.

7.1

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis).* All'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

1) un regime contabile semplificato;

2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;

3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».

7.2

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis).* All'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere garantendo la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti».

7.3

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, giungere la seguente:*

«c-*bis).* Alla omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze fiscali».

Art. 9.

9.1
CARRARO

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.2
PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.6
BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante» *con le parole:* «salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 3.000 euro».

Art. 10.

10.1 (testo 2)
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», *aggiungere le seguenti:* «, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, ».

10.1
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», *aggiungere le seguenti:* «assicurando la terzietà dell'organo giudicante, la cui struttura organizzativa deve rispondere solo al Ministro di grazia e giustizia».

10.3
DE PIETRO, VACCIANO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.4
MARINELLO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «anche personalmente», *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.5
BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «anche personalmente», *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.6
OLIVERO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «anche personalmente», *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.7
FORNARO, RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo le parole:* «anche personalmente» *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;».

10.100
I RELATORI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» *aggiungere le seguenti:* «nonché la revisione della disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, prevedendo l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti, con particolare riferimento ai revisori legali dei conti;».

10.300
I RELATORI

Al comma 1, lettera c), numero 4, sopprimere le parole «del gruppo stesso».

10.10
PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c)*, numero 4), dopo le parole:* «del gruppo stesso», *aggiungere le seguenti:* «e delle società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248».

10.13
GENTILE

Al comma 1, lettera c)*, numero 6),sopprimere le parole:* «con lo strumento del ruolo» *e dopo la parola* «partecipate» *inserire le seguenti:*

«, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

10.16

CASSANO

Al comma 1, lettera c)*, numero 6), prima delle parole:* «con lo strumento del ruolo», *inserire la seguente:* «anche».

Art. 11.

11.1

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* introduzione delle norme per la ridefinizione delle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società secondo i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare, mantenendo fermo il modello della dipendenza parziale del reddito imponibile dall'utile civilistico, la trama delle regole tributarie che, imponendo una grande mole di variazioni in aumento ed in diminuzione, appesantiscono la gestione degli adempimenti gravanti sul mondo delle imprese ed annacquano, al contempo, l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio della capacità contributiva.».

11.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b)*, dopo la parola:* «dovuto» *aggiungere le seguenti:* «e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti».

11.3

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

d-ter) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

d-quater) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione».

11.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* adozione di un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro».

11.9
BITONCI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione».

11.0.1
GENTILE

Dopo **l'articolo 11**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*. *(Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R.)* Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».

11.0.2 (*già* 11.3)
MOSCARDELLI

*Dopo l'***articolo 11**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Revisione del regime della perdita di periodo)

1. Governo è delegato ad introdurre, con i decreta legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione del regime della perdita di periodo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

b) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nei periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

c) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.»

Art. 12.

12.3
BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE»;

12.8 (testo 2)
PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* revisione del sistema di imposizione per i trasferimenti nell'ambito della piccola proprietà contadina nei territori montani, tenendo conto della peculiare rilevanza che il sistema tributario riveste per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

12.8

PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* revisione del sistema di imposizione relativo agli atti di disposizione della piccola proprietà contadina, tenendo conto della peculiare rilevanza dello stesso per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

Art. 13.

13.2

CASSANO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.3

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.4
OLIVERO

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.5
BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.6
CARRARO

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.7
CASSANO

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis)* adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

Art. 14.

14.3

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:*

«*m-bis)* introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto».

14.7

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera aa)*, con la seguente:*

«*aa)* introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».

14.15

CASSANO

Al comma 2, sostituire la lettera bb)*, con la seguente:*

«*bb)* previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco *on line*, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco».

14.16

CASSANO

Al comma 2, lettera bb)*, sostituire le parole:* «una limitazione massima» *con le seguenti:* «un divieto».

14.21

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:

«1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

4) valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico».

14.23

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, lettera ff)*, numero 2), sopprimere le parole:* «e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi».

Art. 15.

15.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - *(Fiscalità energetica e ambientale).* – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di C02 dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare feno-

meni di *''dumping ambientale''* e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO2, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi;

tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso con-

sumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.2

PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Fiscalità energetica e ambientale).* – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di C02 dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema *''cap trade''* basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di ''dumping ambientale'' e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della C02, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti;

realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon *footprint* (CFP), la water *footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.3
CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel persegui mento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. relativamente alle impresa forte consumo di energia».

15.4
OLIVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassa-

zione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.5

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «preservare e a garantire l'equilibrio ambientale» *con le seguenti:* «orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili».

15.6

GIROTTO, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI

Al comma 1 dopo le parole: «ossido di azoto e di zolfo» *aggiungere le seguenti:* «distinguendo tra la tassazione dell'energia legata alle emissioni dei gas a effetto serra e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti» nonché dopo le parole: «in conformità» *aggiungere le seguenti:* «del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per l'Italia fissati nella percentuale del 13

per cento, di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e».

15.7
GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio» *con le seguenti:* «alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,».

Plenaria

65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* e il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*, relatori sul provvedimento, presentano gli emendamenti 2.1000, 9.1000, 14.1000 e 14.2000, finalizzati ad accogliere le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contemplate nel parere che la Commissione Bilancio ha espresso sul testo. Dà conto quindi del parere espresso sugli emendamenti.

Il vice ministro CASERO osserva che la 5ª Commissione, nell'esprimere il proprio parere, ha inteso verificare le coperture relative alle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, pur sussistendo la clausola di garanzia finanziaria di cui all'articolo 16, avente valenza dispositiva generale sul complesso del disegno di legge.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva, in relazione ai profili finanziari dell'articolo 14, che la condizione espressa dalla Commissione bilancio si pone in una certa contraddizione rispetto a quanto accertato nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Ha quindi la parola il senatore VACCIANO *(M5S)*, che constata l'affinità tra l'emendamento 14.2000 e l'emendamento 14.18 presentato dalla propria parte politica, già ritirato.

In riferimento all'articolo 1, si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.11, sul quale il parere dei RELATORI e del vice ministro CASERO è favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 1.11.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.100, che, messo in votazione, risulta accolto all'unanimità.

In relazione all'articolo 3, gli identici emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono posti congiuntamente in votazione e risultano accolti.

In relazione all'articolo 4, i RELATORI e il vice ministro CASERO si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, identici, che, posti congiuntamente in votazione, vengono accolti, dopo l'annuncio di voto di astensione del senatore VACCIANO *(M5S).*

Il senatore FORNARO *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6 (testo 2), sul quale è favorevole il parere dei RELATORI e del GOVERNO, che, posto in votazione, risulta accolto, con il voto di astensione preannunciato dalla senatrice BELLOT *(LN-Aut).*

In relazione all'articolo 5 il senatore FORNARO *(PD)* ritira l'emendamento 5.6, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riservandosi di presentarne una riformulazione per l'esame in Assemblea.

Il senatore OLIVERO *(PI)* ritira l'emendamento 5.7, con identica motivazione.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione accoglie quindi all'unanimità l'emendamento 6.5.

Non essendovi emendamenti agli articoli 7 e 8 con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è accolto l'emendamento 9.1000.

In relazione all'articolo 10, è posto ai voti e accolto l'emendamento 10.1 (testo 2) con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

Intervenendo sull'emendamento 10.3, il vice ministro CASERO si sofferma sull'esigenza di non ampliare in maniera indiscriminata il novero di soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti dinanzi alle com-

missioni tributarie, specialmente al fine di garantire il livello qualitativo della difesa, ma anche in considerazione di ragioni di compatibilità con la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria dei professionisti. Esprime infine perplessità sull'emendamento 10.100, predisposto dal relatore.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD)* illustra l'emendamento 10.400, predisposto per contemperare i diversi punti di vista relativi ai soggetti abilitati alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie.

Il senatore FORNARO *(PD)* rileva la sussistenza di un'affinità di intenti tra l'orientamento del rappresentante del Governo e i presentatori degli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6 e 10.7, che può essere ulteriormente evidenziata con il ricorso anche a una lieve variazione testuale: ritiene infatti che il principio dell'ampliamento dei soggetti abilitati alla difesa vada comunque preservato.

Il relatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* sottolinea l'inopportunità di procedere all'individuazione di specifiche categorie alle quali consentire la rappresentanza dei contribuenti nel processo tributario.

Facendo proprio un suggerimento del senatore FORNARO *(PD)*, il vice ministro CASERO propone di inserire la parola «eventuale» prima della parola «ampliamento», in riferimento all'emendamento 10.3.

Il senatore VACCIANO *(M5S)* accetta di riformulare l'emendamento 10.3 così come proposto, purché risulti chiaro l'impegno del Governo a considerarsi vincolato a valutare effettivamente l'ampliamento, nel senso proprio della proposta emendativa.

A tale emendamento aggiungono le firme i senatori BELLOT *(LN-Aut)*, OLIVERO *(PI)* e FORNARO *(PD)*.

Il vice ministro CASERO fornisce rassicurazioni in proposito.

I RELATORI ritirano gli emendamenti 10.100 e 10.400.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto ai voti l'emendamento 10.3 (testo 2), che la Commissione accoglie all'unanimità.

Risultano preclusi gli emendamenti 10.5, 10.6 e 10.7.

Il PRESIDENTE ricorda poi che l'emendamento 10.4 era stato precedentemente ritirato.

È altresì ritirato l'emendamento 10.300, che i RELATORI si riservano di ripresentare all'Assemblea, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non essendovi all'esame emendamenti agli articoli 11, 12 e 13, si passa agli emendamenti dei relatori riferiti all'articolo 14.

Il senatore FORNARO *(PD)* esprime perplessità in relazione al parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla lettera *v)* del comma 2 dell'articolo 14, alla base dell'emendamento 14.1000. Un'eventuale soppressione di tale disposizione costituirebbe un inaccettabile superamento del punto di equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati relativamente al fondo per contrastare la ludopatia.

Il senatore Gianluca ROSSI *(PD)* si associa a tale valutazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* riepiloga le motivazioni della soppressione delle lettere *v)* e *ff)* del comma 2 pur distinguendo tra le due questioni.

Il senatore Gianluca ROSSI *(PD)* ribadisce la differenza di valutazione politica tra i due emendamenti suggeriti dalla Commissione Bilancio.

Il vice ministro CASERO osserva che la Commissione bilancio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva, ha inteso verificare analiticamente la copertura delle singole disposizioni recate dal disegno di legge n. 1058, pur essendo presenti le norme di garanzia della copertura finanziaria di cui all'articolo 16 ed essendo del resto più congruo verificare l'effettiva presenza delle coperture in relazione ai singoli decreti delegati.

La senatrice BERTUZZI *(PD)* considera inopportuno modificare un testo approvato dalla Camera dei deputati in forza di un'ampia convergenza delle diverse componenti politiche, rispetto al quale la Commissione bilancio del medesimo ramo del Parlamento non ha rilevato i profili di criticità richiamati nel parere della 5ª Commissione.

Il senatore FORNARO *(PD)* conviene circa la necessità di verificare le coperture in sede di attuazione della delega.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* suggerisce di valutare la possibilità di non tenere conto del parere contrario emesso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rimettendo la questione all'Assemblea. Esprime inoltre perplessità rispetto alla valutazione riduttiva della portata dell'articolo 16 compiuta dalla Commissione bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la formulazione dell'articolo 16 può essere tale da dare luogo a dubbi nell'interpretazione. Prospetta quindi il ritiro dell'emendamento.

Il vice ministro CASERO ricorda che la disposizione di cui alla lettera *v)* del comma 2 dell'articolo 14, presenta un carattere qualificante dell'accordo raggiunto presso la Camera dei deputati, in quanto concernente il contrasto alla ludopatia, risultando preferibile porre il tema della copertura finanziaria nella fase di approvazione della disposizione delegata.

Il senatore Gianluca ROSSI *(PD)*, a nome del proprio Gruppo, valuta positivamente l'ipotesi del ritiro dell'emendamento 14.1000 e dichiara contrarietà rispetto a eventuali stravolgimenti di quanto previsto dal testo licenziato dalla Camera in materia di contrasto alla ludopatia.

A nome dei rispettivi Gruppi si associano i senatori CARRARO *(FI-PdL XVII)*, VACCIANO *(M5S)* e BELLOT *(LN-Aut)*, nonché il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)*.

I RELATORI ritirano l'emendamento 14.1000, riservandosi un ulteriore approfondimento della questione posta dal parere della Commissione bilancio.

Il senatore FORNARO *(PD)* considera positivamente l'impegno dei relatori e auspica che nella comunicazione con l'esterno venga sottolineata la condivisione della Commissione rispetto al principio esposto dal senatore Gianluca Rossi.

Il vice ministro CASERO auspica che nel superamento delle rilevate difficoltà tecniche venga salvaguardato l'equilibrio già raggiunto sull'articolo 14.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO *(PD),* dopo aver ribadito il carattere differente delle disposizioni legate dalle lettere *ff)* del comma 2 dell'articolo 14, ritira anche l'emendamento 14.2000.

In relazione all'articolo 15, la Commissione accoglie, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 15.5, nonché, con una successiva votazione, l'emendamento 15.7.

Il PRESIDENTE fa presente che nella prossima seduta la Commissione tornerà ad esaminare le questioni relative ai giochi pubblici di cui alle lettere *v)* e *ff)* del comma 2 dell'articolo 14, nonché gli ordini del giorno, per concludere l'*iter* in sede referente nella giornata di martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

Art. 2.

2.1000

I Relatori

Al comma 3, lettera c), *dopo la parola* «convenzioni» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 9.

9.1000

I Relatori

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola:* «agenzie fiscali» *sopprimere la parola:* «anche».

Art. 10.

10.3 (testo 2)

Vacciano, Bellot, Olivero, Fornaro

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.400
I RELATORI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e della disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in riferimento ai soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti».

Art. 14.

14.1000
I RELATORI

Al comma 2 sopprimere la lettera v*).*

14.2000
I RELATORI

Al comma 2 sopprimere la lettera ff*).*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza della vice presidente
SPILABOTTE

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro GUERRA risponde all'interrogazione 3-00176, precisando innanzitutto che, allo stato attuale, nei confronti del lavoratore sottoposto a dialisi, in assenza di una specifica disciplina, trova applicazione quella generale, che stabilisce un tetto massimo di giornate indennizzabili pari a 180 giorni nell'anno solare; diversamente, ai lavoratori affetti da tubercolosi l'ordinamento riconosce una tutela specifica, che prevede una distinta prestazione economica. Sulla questione è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che ha stabilito che il problema relativo a situazioni come quella in cui versa il lavoratore dializzato vede varie soluzioni, la cui scelta è riservata alla discrezionalità del legislatore. La Corte ha inoltre precisato che il riconoscimento di ulteriori tutele al dializzato non può tuttavia prescindere dal necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute del lavoratore e quella di garanzia economica dell'imprenditore, nonché dal limite delle risorse disponibili in caso di concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario. Al riguardo, il Vice ministro assicura l'impegno del Governo a raccogliere la sollecitazione, in un contesto di revisione complessiva della disciplina.

La senatrice MATTESINI *(PD)* si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e ringrazia il Vice ministro per l'impegno del Governo a risolvere la questione, che riveste grande delicatezza e coinvolge il rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione.

La vice presidente SPILABOTTE *(PD)* ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(471) ***MARINELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione***

(730) ***BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La senatrice SILVESTRO *(PD)*, nel dichiarare condivisibile la *ratio* dei disegni di legge in titolo, ritiene meritevole di approfondimento l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, sottolineando che l'atto Senato n. 471, adottato come testo base dalla Commissione di merito, riconduce alla nozione di esercizio abusivo di professione sanitaria anche la fattispecie, sostanzialmente diversa, di esercizio *sine titulo* di un'arte ausiliaria. Del pari suscettibile di un supplemento di riflessione è, a suo avviso, la sanzione accessoria comminata al professionista che collabora con l'esercente abusivo, consistente nell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, che appare eccessivamente afflittiva.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* condivide le finalità dei disegni di legge in esame, che rappresentano una opportuna iniziativa parlamentare a tutela della salute dei pazienti. Esprime l'avviso che il fenomeno dell'abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie, in particolare nel settore della odontoiatria, sia foriero di enormi rischi per

la salute pubblica, come si evince anche dai dati relativi agli interventi dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri. Reputa opportuna la previsione di un trattamento sanzionatorio *ad hoc* per il professionista che collabora con l'esercente abusivo, che includa anche la confisca del materiale utilizzato, ma conviene sulle riserve già manifestate circa il carattere eccessivo della sanzione accessoria consistente nell'interdizione perpetua. In conclusione, soggiunge che all'inasprimento dell'apparato sanzionatorio dovrebbero essere affiancate politiche volte a informare gli utenti circa i rischi discendenti dal ricorso a personale sanitario privo della qualificazione adeguata.

La PRESIDENTE *(PD)*, in riferimento all'abusivismo nell'ambito dell'odontoiatria, sottolinea che la carenza di adeguata offerta assistenziale dal parte del Servizio sanitario nazionale in tale settore, seppure non può valere da esimente, costituisce un elemento di contesto che va tenuto in debita considerazione.

La senatrice PADUA *(PD)*, nell'associarsi alla osservazione della Presidente, segnala che tra i rischi dell'abusivismo nel settore sanitario vi è anche quello della diffusione di infezioni, derivante dalla scarsa attenzione per gli aspetti igienici che usualmente caratterizza i locali e gli strumenti utilizzati dagli esercenti abusivi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DALLA ZUANNA *(SCpI)*, intervenendo in replica, ringrazia i senatori intervenuti per i pregevoli contributi forniti, dei quali certamente terrà conto nella predisposizione dello schema di parere. Soggiunge, in aderenza alla osservazione della Presidente, che anche nel settore della riabilitazione la carenza di adeguata offerta assistenziale pubblica genera o favorisce la diffusione dell'abusivismo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* rileva anzitutto, in riferimento all'articolo 7 del decreto-legge, che il rinvio al 1° gennaio 2015 della revisione del sistema remunerativo della filiera distributiva del farmaco appare eccessivo. A suo avviso occorrerebbe disporre una proroga più limitata, o in subordine dovrebbe essere precisato che si tratta di un termine ultimativo. Riguardo al comma 15 dell'articolo 9, esprime l'opinione che debba

essere precisata la durata della proroga del contratto con l'attuale gestore della cosiddetta «carta acquisti», apparendo improprio il rinvio ad un evento futuro e incerto quale il perfezionamento del contratto col nuovo gestore. Quanto infine all'articolo 34, reputa che si debba chiarire se le nuove modalità di trasmissione dei certificati relativi alla gravidanza siano o meno applicabili nel caso in cui la lavoratrice si rivolga ad una struttura sanitaria non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* condivide la valutazione critica della ulteriore proroga inerente all'operatività del nuovo sistema di remunerazione della filiera farmaceutica. Fa presente che tale intervento rischia addirittura di essere incompatibile con la tenuta economica del settore, e si pone anche in contrasto con l'impegno assunto recentemente dal Governo in sede di esame dei documenti di bilancio, attraverso l'accoglimento in Commissione dell'ordine del giorno n. G/1120/9/12.

La senatrice SILVESTRO *(PD)* chiede se i commi 4 e 5 dell'articolo 1, che dispongono in tema di personale delle pubbliche amministrazioni, trovino applicazione anche nel settore sanitario.

La senatrice DIRINDIN *(PD)*, premesso che occorrerebbe svolgere un approfondimento sistematico sull'origine e le motivazioni del frequente ricorso alle proroghe, esprime l'opinione che l'ulteriore differimento concernente il sistema di retribuzione della filiera farmaceutica, certamente discutibile, debba essere contestualizzato al fine di comprendere le problematiche da cui origina. Osserva che, se da un lato una dilazione eccessiva e immotivata è certamente non opportuna, d'altro canto l'imposizione di un termine eccessivamente breve e irrealistico potrebbe sortire effetti controproducenti sul settore che si intende tutelare.

La senatrice FUCKSIA *(M5S)* si associa all'invito a legiferare in maniera realistica e tenendo presenti le condizioni materiali sulle quali si intende intervenire. È un rilievo che, a suo avviso, può valere anche per la disposizione che ha previsto l'invio telematico dei certificati di gravidanza: certamente opportuna e condivisibile in astratto, ma in concreto di difficile applicazione data la povertà di mezzi tecnologici di cui dispongono le amministrazioni, come dimostrano i ripetuti interventi di proroga.

Si chiude la discussione generale.

La relatrice MATTESINI *(PD)*, in sede di replica, chiarisce anzitutto che le disposizioni cui ha fatto riferimento la senatrice Silvestro non riguardano il personale del settore sanitario. In riferimento alla proroga del contratto di gestione del servizio integrato della carta acquisti, fa presente che il differimento è da valutare tenendo conto del fatto che le provvidenze in questione sono state riviste nell'ambito di un progetto che comprende ora anche politiche di sostegno attive e che necessita ancora di un

lasso di tempo per essere perfezionato. Quanto alla disposizione concernente la trasmissione in via telematica dei certificati relativi alla maternità, ritiene condivisibile il suggerimento di precisarne l'ambito applicativo. Riguardo alla proroga concernente il nuovo sistema di retribuzione della filiera farmaceutica, ipotizza che l'intervento normativo origini dalla complessità del tema trattato, che inerisce a un settore molto rilevante sul piano finanziario, nel quale non è agevole il raggiungimento di soluzioni condivise, come richiesto dalla normativa vigente. Esprime quindi l'avviso che una valutazione compiuta sull'opportunità della proroga, che comunque dovrebbe intendersi non reiterabile, potrà essere svolta solo dopo aver acquisito i necessari elementi di conoscenza dal Governo, in ordine alle motivazioni dell'ulteriore differimento.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire alla relatrice di tenere conto della replica del Governo in sede di predisposizione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* esprime il proprio compiacimento per la decisione appena assunta dalla Commissione, ringraziando la Presidente per la proposta avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 344 e 359

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Relatori: Venera PADUA *(PD)* e ROMANO *(PI)*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

(344) ***DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia***

(359) ***RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(Audizioni informali di associazioni ed esperti)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 16 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI RIVENDITORI RADIO TV ELETTRODOMESTICI E AFFINI (ANCRA) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE (ANDEC), SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69 (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE)

Sottocommissione per i pareri

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***: parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ITALIANO RECUPERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI (ECODOM), DEL CONSORZIO ECOLIGHT E DI FEDERDISTRIBUZIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69 (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 16 gennaio 2014

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene, per Euronews, il dottor Paolo Garimberti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web*-tv.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di Euronews
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Giorgio LAINATI *(FI-PdL)*, il senatore Raffaele RANUCCI *(PD)*, il deputato Michele ANZALDI *(PD)* e Roberto FICO, *presidente.*

Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi dei deputati Giorgio LAINATI *(FI-PdL)* e Michele ANZALDI *(PD)* e di Roberto FICO, *presidente,* Paolo GARIMBERTI, *presidente del consiglio di sorveglianza di Euronews,* risponde agli ulteriori quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Garimberti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,55.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Caruso

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Giuseppe CARUSO, *Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,* svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Laura GARAVINI *(PD)*, Rosy BINDI, *presidente,* Claudio FAVA *(SEL)* e Andrea VECCHIO *(SCpI)*, e i senatori Franco MIRABELLI *(PD)*, Giuseppe LUMIA *(PD)*, Lucrezia RICCHIUTI *(PD)* e Francesco MOLINARI

(M5S), ai quali risponde il prefetto Giuseppe Caruso, *Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Giuseppe Caruso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Giorgio SANTINI *(PD),* rileva l'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione in quanto spesso si svolgono in concomitanza con quelli delle Commissioni permanenti del Senato o a ridosso dell'inizio dei lavori in Assemblea.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente,* assicura il senatore Santini che terrà conto della prospettata difficoltà e propone di convocare la Commissione il mercoledì durante lo svolgimento del *question time* alla Camera ovvero il giovedì pomeriggio, durante lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo al Senato.

La senatrice Maria Grazia GATTI *(PD),* fa presente che il mercoledì è la giornata più impegnativa della settimana sia alla Camera, sia al Senato.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone di riunire la Commissione nella giornata di giovedì a partire dalla 14,30 per dar modo a tutti i componenti, deputati e senatori, di partecipare alle sedute.

La Commissione concorda.

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Antonio Mastrapasqua, in merito alla situazione organizzativa e gestionale dell'Istituto

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il presidente dell'INPS è accompagnato da Enzo Damato, direttore centrale della Ragioneria, e da Marco Barbieri, direttore centrale della comunicazione.

Antonio MASTRAPASQUA, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Maria Grazia GATTI *(PD),* Marcello GUALDANI *(NCD)* e Sergio PUGLIA *(M5S),* i deputati Titti DI SALVO *(SEL),* Giulia GRILLO *(M5S)* e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Antonio MASTRAPASQUA, *presidente dell'INPS*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente,* nel ringraziare il presidente dell'INPS per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport, Graziano Delrio
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Ministro Delrio per la disponibilità dimostrata. Segnala – anche al Ministro – che il *focus* sul sistema regionale e delle autonomie verrà completato lunedì prossimo, 20 gennaio, con le audizioni di rappresentanti delle Giunte e delle Assemblee regionali, dell'ANCI, dell'UPI e del tavolo istituzionale per la semplificazione.

Graziano DELRIO, *Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport*, svolge un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'approfondita relazione, invitando i componenti della Commissione che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Fabio LAVAGNO *(SEL),* Emanuele PRATAVIERA *(LNA)* e Mino TA-

RICCO *(PD)* e i senatori Ignazio ANGIONI *(PD),* Erica D'ADDA *(PD)* e Rosa Maria DI GIORGI *(PD).*

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita il Ministro Delrio ad intervenire.

Graziano DELRIO, *Ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport,* risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Graziano Delrio e dichiara conclusa l'audizione, rammentando che lunedì prossimo, a partire dalle ore 16,30, si svolgeranno le audizioni di rappresentanti delle Giunte e delle Assemblee regionali, dell'ANCI, dell'UPI e del tavolo istituzionale per la semplificazione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, Pier Paolo Baretta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Daniele MARANTELLI *(PD)* e il senatore Claudio BROGLIA *(PD).*

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin

La seduta inizia alle ore 16,05.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Vincenzo GIBIINO *(FI-PdL)* e Nerina DIRINDIN *(PD)*, nonché i deputati Paolo ALLI *(NCD)* e Daniele MARANTELLI *(PD)*.

Il Ministro Beatrice LORENZIN fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17,30.

Plenaria

(3ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 17,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Atto n. 41

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ricorda che la Commissione, la prossima settimana, dovrà concludere l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 17,35 alle ore 17,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 146 di mercoledì 15 gennaio 2014, seduta n. 87 della Commissione affari costituzionali (1ª), alla pagina 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

– il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Il senatore MORRA *(M5S)* ritiene che, prima dell'espressione del parere sulla proposta di nomina, sarebbe stato opportuno procedere all'audizione della persona designata.»;

– al settimo capoverso, le parole: «è approvata con» sono sostituite dalla seguente: «ottiene»;

– dopo il settimo capoverso, è inserito il seguente: «La PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione.».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedì 16 gennaio 2014

I N D I C E

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:
Plenaria . . . . . *Pag.* 159

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (INCE)

Giovedì 16 gennaio 2014

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza della Presidente
Stefania GIANNINI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

In apertura, la presidente Stefania GIANNINI riferisce in merito al programma di incontri istituzionali svolto lo scorso 10 gennaio a Trieste, città presso la quale ha sede il Segretariato internazionale dell'InCE. Il programma si è aperto con la visita alla Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Nel corso dell'incontro, la presidente Serracchiani ha dichiarato l'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia per una più stretta cooperazione con la Delegazione parlamentare italiana e con l'InCE, con la quale, di recente, i rapporti sono stati incrementati anche grazie al recente insediamento del nuovo Segretario Generale, ora di nazionalità italiana, ambasciatore Caracciolo di Vietri. Interessi prioritari della Regione Friuli-Venezia Giulia, fra quelli coincidenti con le possibili aree di intervento InCE, sono le infrastrutture, le reti di impresa e la cooperazione in materia universitaria e culturale. La presidente Serracchiani ha accolto con favore l'offerta di instaurare una positiva sinergia con la Delegazione italiana dell'InCE e ha segnalato l'esigenza di un supporto parlamentare per: *a)* promuovere nella regione le cosiddette zone «a burocrazia zero», menzionate anche dal decreto del «fare»; *b)* promuovere su scala ridotta, in un ristretto gruppo di istituti scolastici, un esperimento pilota di multilinguismo scolastico, fin dai primi livelli dell'istruzione obbligatoria. Infine la presidente Serracchiani ha

espresso interesse per la partecipazione diretta e stabile della Delegazione parlamentare InCE alle attività e iniziative internazionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, fra le quali ha menzionato la riunione dell'Euroregione e le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.

Proseguendo la relazione sulla visita a Trieste, la presidente Giannini dà conto degli incontri svolti presso il Segretariato Internazionale dell'InCE con il Segretario Generale, ambasciatore Caracciolo di Vietri, e lo *staff* internazionale, nonché con gli esponenti del mondo culturale e della ricerca e dell'imprenditoria triestina. A questo segmento di programma hanno partecipato, su invito dell'ambasciatore Caracciolo di Vietri e in quanto esponenti della comunità triestina, anche i parlamentari Bla'ina e Sonego, e l'on. Antonione, già membro e Presidente della Delegazione InCE nella scorsa legislatura. Nel corso dell'incontro, l'ambasciatore Caracciolo di Vietri ha dato sommariamente conto degli obiettivi dell'InCE e dei suoi meccanismi di finanziamento (basati sul Fondo cooperativo, sul Fondo per il trasferimento di *know-how*, sull'impiego di Fondi Ue e sul *Trust Fund* costituito presso la Bers) che permettono all'organizzazione di sostenere concreti progetti di cooperazione regionale nei vari settori di interesse indicati dal Vice Segretario generale Erik Csernowitz, di nazionalità ungherese, il quale ha illustrato il Piano Triennale dell'InCE. Il piano include 10 settori di intervento, raggruppati in 3 pilastri tematici, in linea con la Strategia Ue «Europa 2020»: 1) Società della conoscenza (Ricerca e Innovazione; Formazione e istruzione permanente; Società dell'informazione); 2) Sviluppo economico sostenibile (Trasporti, Logistica e Accessibilità; Efficienza energetica ed energia rinnovabile; Clima, ambiente e sviluppo rurale; PMI e sviluppo imprenditoriale); 3) Società inclusiva (Cooperazione interculturale; Media; Società civile).

Il Segretario Generale Vicario, amb. Margit Waestfelt, di nazionalità austriaca, ha poi informalmente dato conto delle priorità della presidenza austriaca di turno dell'InCE: fare dell'InCE un ponte fra le macroregioni europee –che è anche una priorità italiana-; realizzare le necessarie sinergie con le altre organizzazioni internazionali; sostenere i giovani nella formazione e nel lavoro. Sempre a Trieste, ha avuto infine luogo un'interessante presentazione e scambio di esperienze delle principali realtà del polo universitario e dell'eccellenza scientifica e della ricerca triestino e del mondo produttivo, con la partecipazione della Confindustria di Trieste e della Camera di Commercio di Udine; tutti i partecipanti, interessati a cooperare con la Delegazione InCE, hanno manifestato la necessità che il parlamento nazionale sostenga lo sforzo riformatore per semplificare l'impatto negativo della burocrazia in tutti i settori (università, ricerca, impresa).

Avviandosi alla conclusione del suo intervento, la presidente Giannini propone che la Delegazione metta allo studio un incontro a Roma con il Segretario Generale e lo staff dell'InCE, a beneficio di tutta la Delegazione; l'approfondimento tecnico delle richieste concernenti le zone «a burocrazia zero» e dell'esperimento pilota delle scuole multilingue; la calendarizzazione – prima di Pasqua, e comunque subordinatamente alla auto-

rizzazione dei presidenti delle Camere – delle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea InCE da svolgersi in Italia.

La deputata Tamara BLAŽINA (PD), condividendo le proposte della presidente Giannini, raccomanda una presa di contatto con il Segretariato generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica, al fine di promuovere una azione parlamentare a sostegno della realizzazione della macroregione europea adriatico-ionica.

Il senatore Lodovico SONEGO (PD) condivide anch'egli le proposte della presidente Giannini anche in materia di calendarizzazione delle riunioni delle Commissioni InCE da svolgersi in Italia e suggerisce che la Delegazione, agendo in stretto raccordo con il Governo, individui tre obiettivi concreti da perseguire – uno per ciascuna delle Commissioni dell'Assemblea InCE – nei prossimi dodici mesi di attività.

La Delegazione concorda con le proposte della presidente Giannini, come integrate da quelle dei membri della Delegazione intervenuti.

La riunione termina alle 15,30.

€ 9,00